

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario

2023

**saluto del Moderatore
relazione del Vicario giudiziale
relazione don Ettore Signorile
relazione avv. Roberto Costamagna
dati statistici anno 2022**

Testo aggiornato al 28 febbraio 2023



T. E. R. Triveneto

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

Tribunale Apostolico della Rota Romana

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

T. E. I. Flaminio

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ☎ 051.238.800

T. E. . R. Lombardo

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

SALUTO DEL MODERATORE

Mons. Pierantonio Pavanello^()*

In qualità di Moderatore dò il benvenuto a tutti i presenti, innanzitutto al Patriarca Mons. Francesco Moraglia, Presidente della Conferenza episcopale regionale e agli altri Vescovi del Triveneto che con la loro partecipazione attestano l'impegno e l'interesse con cui seguono l'attività del «loro» tribunale per le cause di nullità matrimoniale, Saluto tutti gli operatori, dal Vicario Giudiziale ai giudici, difensori del vincolo, uditori, patroni stabili e di fiducia fino al personale della Cancelleria. Tutti contribuiscono con il loro lavoro, poco conosciuto e spesso avaro di soddisfazioni perché legato ad adempimenti formali peraltro necessari, a realizzare un servizio pastorale di grande importanza. Un saluto e un ringraziamento ai relatori di questa giornata, don Ettore Signorile e l'avv. Roberto Costamagna, rispettivamente Vicario giudiziale e Patrono stabile del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese.

Quest'anno ci ritroviamo in un momento molto particolare per la vita del Tribunale: siamo infatti in attesa di conoscere le conclusioni della Commissione istituita da Papa Francesco per verificare e promuovere l'attuazione nelle diocesi italiane della riforma dei processi di nullità del matrimonio. Con molta probabilità le indicazioni che verranno date comporteranno significativi cambiamenti anche per il nostro Tribunale. Al momento attuale non sono in grado di dire se in futuro ci sarà ancora un tribunale interdiocesano che comprenda, se non tutte, almeno la gran parte delle diocesi della Regione Ecclesiastica, o se invece ogni diocesi dovrà provvedere ai processi di nullità matrimoniale con un proprio tribunale, o, ancora, se si costituiranno più tribunali interdiocesani.

In questa fase ai Vescovi del Triveneto è sembrato opportuno prorogare le nomine degli operatori in scadenza il 31 marzo prossimo, come ho comunicato in questi giorni agli interessati. La proroga durerà fino a quando sarà chiara la via da percorrere, tenendo presente che comunque l'attuale Tribunale Triveneto

(*) Moderatore del TERT

dovrà rimanere in attività fino a quando non saranno concluse tutte le cause incardinate.

Mi sembra opportuno condividere oggi con voi alcune considerazioni che aiutino a vivere con serenità e responsabilità il passaggio delicato che ci sta davanti.

Punto di partenza è il M.P. *Mitis iudex*, che sottolinea due principi fondamentali: il primo riguarda la potestà giudiziale del Vescovo diocesano, di cui viene affermata la centralità, e la prossimità nei confronti dei fedeli. Il Motu Proprio prevede la possibilità, accanto al tribunale diocesano, di costituire un tribunale interdiocesano di prima istanza, ma fin dalla pubblicazione del Motu Proprio autorevoli interventi hanno precisato che la prima opzione è da preferire in quanto evidenzia meglio la responsabilità del Vescovo diocesano nell'esercizio della potestà giudiziale. Proprio per questo motivo è stata messa in discussione la compatibilità con l'orientamento della riforma dei Tribunali Regionali, costituiti in Italia in seguito al Motu Proprio *Qua cura* del 1938. Su questo tema è intervenuto ripetutamente il Papa stesso nell'incontro con i Vescovi in apertura della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 2021 un Motu Proprio del Papa costituiva una speciale commissione per fare una verifica sullo stato di attuazione in Italia della riforma del processo di nullità matrimoniale. Da evidenziare come questo documento pontificio ha precisato che la costituzione di un tribunale interdiocesano costituisce un'eccezione al dovere dei Vescovi di costituire un proprio tribunale diocesano.

Martedì 22 novembre la Commissione Pontificia ha incontrato i Vescovi del Triveneto. Come Moderatore del TERT ho presentato innanzitutto la struttura decentrata del nostro Tribunale, che costituisce un *unicum*, almeno in Italia. Come spiega uno studio del nostro Vicario Giudiziale, mons. Zambon, pubblicato nel volume in onore di mons. Giordano Caberletti, i Vescovi del Triveneto si sono preoccupati fin dalla costituzione del Tribunale Regionale di trovare delle modalità organizzative, che permettano una reale prossimità ai fedeli. Ho evidenziato poi come la distribuzione non uniforme degli operatori (in particolare dei giudici) tra le varie diocesi non renda facile l'articolazione in tribunali interdiocesani: concretamente allo stato attuale le Diocesi più periferiche sono anche quelle più scarse di operatori. Ho segnalato i problemi che

una diversa strutturazione del tribunale comporterebbe, primo fra tutti quello legato al ricollocamento dei dipendenti nei vari tribunali che verrebbero a formarsi. I commissari presenti (era assente per motivi di salute il Presidente, mons. Alejandro Arellano Cedillo, Decano della Rota) hanno insistito nel raccomandare la costituzione di tribunali diocesani in tutte le diocesi. Nel dibattito che è seguito i vescovi si sono dichiarati pronti a mettere in pratica le indicazioni che la Commissione darà a nome del Santo Padre, ma nel contempo a grande maggioranza hanno espresso l'auspicio di trovare una soluzione che permetta di proseguire nella collaborazione tra le diocesi della Regione Ecclesiastica, che dal 1938 ha trovato attuazione nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto.

Come già ho detto ci troviamo di fronte ad un passaggio estremamente delicato, che da un lato ci chiede di accogliere con docilità e spirito di obbedienza le indicazioni che ci perverranno e che applicheranno alla nostra realtà la volontà del Santo Padre, dall'altro garantire, anche in modalità diverse da quelle che abbiamo conosciuto finora, il servizio prezioso di dare risposta alle coppie che chiedono di verificare la validità del loro matrimonio.

Qualunque sia la soluzione che saremo chiamati a realizzare, infatti, richiederà una rinnovata collaborazione tra le Diocesi della Regione e tra gli operatori delle diverse Diocesi: innanzitutto perché l'attività del TERT dovrà proseguire fino alla conclusione dell'ultima causa incardinata, poi perché sarà necessario una condivisione di operatori tra le Diocesi meglio attrezzate e quelle che sono in sofferenza, infine perché la competenza e l'esperienza degli operatori più sperimentati rappresenta una risorsa preziosa a cui tutti devono potere attingere. Consapevoli della fatica che ogni cambiamento comporta, concludo invitando tutti a guardare con fiducia e con speranza il cammino che ci sta davanti.

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Adolfo Zambon^()*

Eccellenze Reverendissime,

Ministri e operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto,

Gentili Signore e Signori,

rivolgo il mio cordiale benvenuto a tutti voi in occasione di questo incontro per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nell'organizzazione del nostro Tribunale è una delle poche occasioni nelle quali c'è la possibilità di un incontro non solo con le persone che lavorano nelle rispettive diocesi o in quelle vicine, ma anche con tutto quelli che – a diverso titolo – prestano il loro servizio nel Tribunale ecclesiastico triveneto. È l'occasione per rivedersi, rinsaldare legami, confrontarsi e approfondire insieme alcuni aspetti che toccano il nostro ministero e attività. Tutto ciò è ancora più importante in questo periodo, in cui c'è un allentamento dei rapporti interpersonali, che si manifesta anche nel venire a conoscenza solo in modo occasionale delle diverse vicende, liete e tristi, che hanno accompagnato ciascuno di voi nell'anno trascorso. Tale contesto rende ancora più significativo e importante il nostro ritrovarci insieme.

Desidero, anzitutto, porgere il mio saluto, ringraziando per la loro presenza, ai vescovi presenti, in particolare a S.E. mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo e Moderatore del Tribunale, a S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Presidente della Conferenza episcopale triveneto, oltre a S.E. mons. Domenico Pompili e S.E. mons. Giuliano Brugnotto, che in questi mesi sono diventati vescovi rispettivamente di Verona e di Vicenza. La loro numerosa e significativa presenza – unita a coloro che, nell'impossibilità a partecipare, hanno voluto farsi presenti con un personale saluto – esprime la vicinanza all'attività del Tribunale ecclesiastico e un ringraziamento per il lavoro che viene svolto.

Mi permetto poi di salutare in modo particolare mons. Giordano Caberletti, relatore al precedente incontro di inaugurazione

(*) Vicario giudiziale del TERT

dell'anno giudiziario; terminato il suo servizio come Uditore della Rota Romana, è tornato nella sua diocesi di Adria-Rovigo, dove è stato nominato vicario giudiziale diocesano. A lui un ben-tornato tra noi.

Porto inoltre i saluti di mons. Massimo Mingardi, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano flaminio, tribunale che appella in via ordinaria al nostro Tribunale regionale, che proprio oggi, 9 febbraio, ha l'inaugurazione dell'anno giudiziario, e di mons. Paolo Bianchi, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo, che non ha potuto essere presente.

Saluto e ringrazio, per la loro disponibilità e competenza, i relatori di questa giornata: don Ettore Signorile, presidente dell'Associazione canonistica italiana e vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese, e l'avv. Roberto Costamagna, patrono stabile presso il medesimo tribunale.

Il tema dei loro interventi riguarda *la preparazione e l'introduzione del libello*. Si tratta di un argomento noto, in cui ciascuno, dopo anni di esperienza, trova una propria metodologia e prassi, sia nel prepararlo –come patrono di parte attrice– sia nel leggerlo - come vicario giudiziale, giudice, difensore del vincolo, patrono di parte convenuta. Per esperienza è risaputo che un libello ben preparato facilita la causa nella fase istruttoria, e che l'individuazione dei corretti capi di nullità è decisiva per il buon andamento della causa. Le relazioni di oggi, unendo insieme competenza giuridica e attenzione pastorale, possono fornire un aiuto prezioso per la nostra formazione e il nostro impegno.

Il mio ringraziamento va a ciascuno di voi per il servizio prezioso che svolge, a diverso titolo, all'interno del Tribunale, quali vicari giudiziali aggiunti, giudici, uditori, difensori del vincolo, patroni stabili, avvocati, notai nelle diverse sezioni istruttorie, periti. A questi possiamo aggiungere quanti operano nella pastorale familiare di accompagnamento delle famiglie ferite e nella fase pregiudiziale, di consulenza previa.

Tale servizio si può configurare come un aiuto concreto alla vita delle persone, un prendersi cura delle loro situazioni reali, un aiuto a scoprire la verità sulla propria unione matrimoniale per arrivare alla guarigione delle ferite. Accostarsi alle persone nelle loro vicende concrete può aiutare a illuminare le coscienze sulla realtà del matrimonio. Nel discorso di papa Francesco agli uditori della Rota Romana dello scorso 27 gennaio (<https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/january/documents/20230127-rotaromana.html>), è stato ricordato che «nella Chiesa e nel mondo c'è un forte bisogno di riscoprire il significato

e il valore dell'unione coniugale tra uomo e donna su cui si fonda la famiglia. Infatti, un aspetto certamente non secondario della crisi che colpisce tante famiglie è l'ignoranza pratica, personale e collettiva, circa il matrimonio»; è esperienza comune incontrare persone che –pur provenendo da un percorso ecclesiale– ignorano gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio, specie il suo essere una unione indissolubile e aperta al dono dei figli.

Accogliamo anche l'invito, presente nello stesso discorso, a riscoprire, senza idealizzare, «la realtà permanente del matrimonio come vincolo. [...] Se [...] il vincolo viene compreso proprio come legame d'amore, allora si rivela come il nucleo del matrimonio, come dono divino che è fonte di vera libertà e che custodisce la vita matrimoniale». Citando poi *Amoris laetitia* 211, si afferma che «la pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l'amore sia a superare i momenti duri. Questi apporti non sono unicamente convinzioni dottrinali, e nemmeno possono ridursi alle preziose risorse spirituali che sempre offre la Chiesa, ma devono essere anche percorsi pratici, consigli ben incarnati, strategie prese dall'esperienza, orientamenti psicologici». Incontrare le persone e prestare ascolto alle loro vicende può facilitare questo accompagnamento.

Prima di presentare i dati essenziali dell'attività del Tribunale nel 2022, desidero ringraziare le persone che operano negli uffici di cancelleria, per il lavoro di raccordo svolto tra i diversi operatori del Tribunale, di primo contatto con le persone che chiedono informazioni, di supporto per i diversi aspetti che riguardano l'attività pratica del Tribunale: il Cancelliere (dott.ssa Chiara Miorin), i notai (dott.ssa Grazia Merlo, dott.ssa Arianna Mazzucato, Michele Padovan, geom. Diego Ghezzi), il responsabile amministrativo (geom. Cesare Bevilacqua). A tutti loro il mio grazie e l'augurio di buon lavoro.

Colgo l'occasione anche per ringraziare del lavoro svolto don Jan Lorenz, della diocesi di Trieste che ha rinunciato all'ufficio di difensore del vincolo. Rivolgo inoltre le mie congratulazioni e l'augurio di buon lavoro al nuovo giudice don Fabian Tirler della diocesi di Bolzano-Bressanone, ai nuovi difensori del vincolo don Pablo Santiago Zambruno, della diocesi di Verona, e fra Claudio Pattaro ofmcap, assegnato alla fraternità di Trieste.


I dati statistici

In allegato al testo sono riportati i dati statistici dell'attività del Tribunale nell'anno 2022; in essi non sono compresi i dati dei processi *brevior* presentati direttamente al Vescovo diocesano; se ne farà cenno nella relazione e faranno parte dei dati trasmessi alle autorità superiori. Si evidenziano qui alcuni dati essenziali.

L'anno appena trascorso ha visto l'introduzione di 141 libelli, ai quali si devono aggiungere i quattro libelli per processo *brevior* introdotti presso il vescovo di Concordia-Pordenone e i due introdotti presso il vescovo di Padova. Siamo in presenza di una riduzione significativa rispetto agli ultimi anni, che conferma la consistente diminuzione dopo l'incremento successivo al m.p. *Mitis Iudex*.


Non è facile dare ragione di tale diminuzione, che sembra rappresentare un trend costante. Ritengo possa influire la drastica diminuzione dei matrimoni e in generale della partecipazione alla vita ecclesiale; nel contesto attuale è di molto diminuita l'attenzione delle persone verso la possibilità di chiedere la nullità del matrimonio, ritenendo sempre più che si tratti di una scelta meramente individuale.

Il grafico sottostante consente di evidenziare il numero di libelli introdotti dal 2012 al 2022.




Il numero delle cause terminate (in cui la sentenza è stata pubblicata o la causa è stata archiviata) è in aumento rispetto allo scorso anno. Infatti sono state terminate 241 cause, di cui 4 archiviate e 4 trattate con processo *brevior* [con riferimento alle

sole cause presentate al vescovo diocesano tramite il Tribunale regionale] e decise affermativamente (due nella diocesi di Vicenza, uno nelle diocesi di Treviso e Verona). A queste cause si devono aggiungere le quattro cause trattate con processo *brevior* e terminate con decisione affermativa da parte del vescovo di Concordia-Pordenone.



Grazie al lavoro svolto dal Tribunale, combinato con la diminuzione dei libelli introdotti, sono diminuite le cause pendenti, ossia in attesa della pubblicazione della sentenza di primo grado, come evidenziato dal grafico sottostante.



La riduzione delle cause pendenti, che si ritiene proseguirà in futuro, comporta anche, da parte delle persone che chiedono la

nullità del matrimonio, la riduzione del tempo di attesa della decisione.

Alcuni dati statistici sono significativi, e vengono menzionati brevemente:

- a) Per 137 cause terminate si è reso necessario l'apporto peritale; è una percentuale pari al 56,8%. Questo trend è costante anche nei libelli introdotti nel 2022: sui 141 libelli introdotti, solo 43 (quindi il 30,5%) non presentano tra i capi di nullità l'incapacità di una o di entrambe le parti;
- b) Sempre in relazione alle cause terminate, in 74 cause è presente un patrono d'ufficio, con una percentuale pari al 30,7%. Anche l'esenzione totale o parziale dal contributo delle parti è significativa, riguardando il 19,9% delle cause: per 40 persone è stata concessa l'esenzione totale dalla tassa processuale e per altre 8 persone una esenzione parziale;
- c) Sono sempre numerose le parti convenute che non partecipano in alcun modo il procedimento. Nelle cause terminate sono 72, ossia il 31,65%. È una tendenza in generale aumento negli ultimi anni, come si vede dalla tabella sottostante:

| Stato | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Totali nei 5 anni |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Parte convenuta Assente | 72 | 55 | 46 | 34 | 43 | 250 |
| Parte convenuta Irreperibile | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| Cause Terminate | 241 | 202 | 179 | 187 | 176 | 985 |
| Percentuali sulle cause terminate | 31,12% | 29,21% | 27,37% | 18,18% | 26,14% | 26,70% |

Sempre a livello statistico, possono essere utili alcuni dati trasmessi ai vescovi del Triveneto in occasione dell'incontro con la Commissione pontificia di verifica e applicazione del *motu proprio Mitis Iudex* nelle chiese d'Italia, aggiornati al 31 dicembre 2022. Le tabelle sottostanti (riguardanti gli anni compresi tra il 2015 e il 2022) aiutano a visualizzare la fascia di età in cui la parte attrice chiede la nullità del matrimonio, il tempo trascorso tra la celebrazione del matrimonio e l'introduzione del libello e la durata media delle cause di nullità.

| Anno Libello | Fasce di età della parte attrice | | | | | | | Totale |
|---------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|
| | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | |
| 2015 | 6 | 51 | 73 | 30 | 6 | 2 | | 168 |
| 2016 | 6 | 63 | 81 | 45 | 12 | | | 207 |
| 2017 | 7 | 62 | 98 | 53 | 10 | 3 | | 233 |
| 2018 | 7 | 46 | 84 | 59 | 29 | 6 | | 231 |
| 2019 | 6 | 38 | 89 | 54 | 15 | 3 | 1 | 206 |
| 2020 | 3 | 40 | 54 | 41 | 13 | 1 | 1 | 153 |
| 2021 | 5 | 35 | 68 | 45 | 9 | | | 162 |
| 2022 | 1 | 34 | 49 | 45 | 9 | 4 | | 142 |
| Totale | 41 | 369 | 596 | 372 | 103 | 19 | 2 | 1502 |

Libelli introdotti nel periodo 2015-2022 in base agli anni trascorsi dal matrimonio alla presentazione del libello.

| Anno Libello | Anni tra Matrimonio e Libello | | | | | | Totale |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | |
| 2015 | 55 | 66 | 34 | 10 | 2 | 1 | 168 |
| 2016 | 70 | 67 | 50 | 16 | 4 | | 207 |
| 2017 | 83 | 80 | 41 | 21 | 5 | 3 | 233 |
| 2018 | 51 | 74 | 55 | 36 | 12 | 3 | 231 |
| 2019 | 52 | 72 | 55 | 20 | 6 | 1 | 206 |
| 2020 | 41 | 46 | 38 | 22 | 5 | 1 | 153 |
| 2021 | 46 | 43 | 56 | 14 | 3 | | 162 |
| 2022 | 39 | 40 | 46 | 10 | 5 | 2 | 142 |
| Totale | 437 | 488 | 375 | 149 | 42 | 11 | 1502 |

Durata media delle cause, in giorni, per anno di introduzione del libello aggiornati al 19.10.2022.

Nella tabella sottostante viene indicata la durata media delle cause tra il giorno di introduzione del libello e il giorno di pubblicazione della sentenza, prendendo in considerazione l'anno di introduzione del libello nel periodo dal 2015 al 2021. Nella terza colonna sono indicate le cause concluse rispetto a quelle introdotte nell'anno.

| Anno protocollo | Durata media GG. | numero cause concluse e introdotte |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 2015 | 853 | 212 cause concluse su 212 introdotte |
| 2016 | 841 | 178 cause concluse su 178 introdotte |
| 2017 | 895 | 235 cause concluse su 238 introdotte |
| 2018 | 956 | 231 cause concluse su 236 introdotte |
| 2019 | 886 | 171 cause concluse su 215 introdotte |
| 2020 | 644 | 80 cause concluse su 157 introdotte |
| 2021 | 412 | 48 cause concluse su 171 introdotte |

È utile tenere presente che la durata della causa dipende da diversi fattori, quali: partecipazione o meno della parte convenuta, eventuale necessità di una perizia d'ufficio, richiesta di un perito privato fatta da una delle parti in causa, necessità di rogatorie (specie se all'estero), problemi di salute di una delle parti o di un giudice, eventuali impegni ministeriali sopraggiunti per un giudice (specie se istruttore ed estensore della sentenza).

A titolo esemplificativo, le cause introdotte nel 2017 e non ancora concluse (in attesa della sentenza) hanno le seguenti caratteristiche: conflittualità tra le parti e ripresa della causa da parte degli eredi, dopo la morte della parte convenuta; rogatoria molto lunga causa Covid-19 e tempi lunghi per la perizia d'ufficio; conflittualità tra le parti, più richieste del patrono di parte e perizia privata oltre a quella d'ufficio.

Mi auguro che il contributo offerto possa essere utile nel servizio pastorale che possiamo offrire alle persone coinvolte in un processo di nullità matrimoniale. A tutti un grazie per l'ascolto, la collaborazione e l'impegno che mettete nel vostro operato.

IL LIBELLO NELLA PROSPETTIVA DI UN VICARIO GIUDIZIALE

Don Ettore Signorile^(*)

INTRODUZIONE

Il tema assegnatomi, pur comprendendo una forte valenza pratica, che deve però essere coerente con il dato normativo, implica anche la necessità (tutelata solo in parte dalle norme) di evitare i rischi di frammentazione e improvvisazione.

Credo che un breve accenno debba essere fatto preliminarmente alla consulenza pregiudiziale, che può essere offerta a titolo gratuito dalle Commissioni Diocesane o interdiocesane per la Pastorale Familiare, oppure dai Patroni Stabili e dalla consulenza presso gli Avvocati iscritti all'Albo. Se non si pone mano a questa realtà non si è in grado di attuare la riforma di Papa Francesco e per giunta si può rendere incompleta e farragিনosa la confezione dei libelli, pregiudicando *in primis* la durata delle cause per come viene percepita dalle parti che chiedono la declaratoria di nullità.

I fedeli che si rivolgono ai tribunali ecclesiastici in realtà possono anche correre il rischio di rimanere disorientati per le discordanti “*facilitazioni*” offerte, senza un reale coordinamento, in balia della buona volontà dei singoli (alcuni di loro autentici “*apprentis sorciers*”)¹.

Il quadro normativo essenziale di riferimento è presentato dalle norme contenute nel Codice di Diritto Canonico, dall'Istruzione del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi *Dignitas Con-nubii* del 2005 (per quanto possa ancora valere) e dal Motu Proprio di Papa Francesco *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 2015, ma lascia, a mio avviso, ancora molte zone d'ombra, frutto di una diversificata applicazione che facilita una vera e propria improvvisata differenza di forme, di approccio e di prassi.

(*) Vicario giudiziale del TEI Piemontese

¹ E. SIGNORILE, *Prossimità e accompagnamento delle parti*, Monitor Ecclesiasticus, CXXXIII (2017), pp. 107-132.

C. IZZI, *La consulenza previa all'introduzione del processo di nullità matrimoniale: idoneità e formazione degli operatori*, Monitor Ecclesiasticus CXXXII (2017), pp. 605-613. Cf. A. ZAMBON, *La pastorale pregiudiziale. Riforma dei processi con il MIDI e pastorale pregiudiziale, con attenzione all'operato dei parroci e dei laici*, Monitor Ecclesiasticus CXXXII (2017), pp. 141-160.

1. IL LIBELLO E LA FASE INTRODUTTORIA DEL PROCESSO

Il diritto formale del libro VII del Codice pone il libello all'inizio del processo. Tra gli istituti più tipici del diritto processuale canonico vi è, senza ombra di dubbio, la domanda al tribunale competente che costituisce il primo istituto disciplinato dai canoni della cosiddetta *pars dinamica* del libro dedicato ai processi².

Le fasi che compongono il processo canonico sono sostanzialmente quattro: la **fase introduttoria**, la **fase istruttoria**, la **fase dibattimentale** e la **fase decisoria**. Credo sia opportuno fare in questa sede solo alcune riflessioni su questa prima fase.

La fase introduttoria comprende:

-Individuazione del tribunale competente a trattare la causa di nullità del matrimonio. È competente quello del luogo della celebrazione del matrimonio, o del domicilio o quasi-domicilio di una o di entrambe le parti, oppure del luogo in cui si deve raccogliere la maggior parte delle prove³.

Se il mettere sullo stesso piano il domicilio di entrambe le parti aveva, nelle intenzioni del legislatore, il desiderio di facilitare l'introduzione della causa, in realtà ha lasciato alla parte attrice la possibilità di scegliere un tribunale che, alla prova dei fatti, si ritrova costretto ad espletare l'istruttoria avvalendosi di molte rogatorie. Questo a detrimento della sua qualità e della tempistica nella soluzione della causa. Non vado oltre per non adombrare sgradevoli considerazioni sul cosiddetto "*turismo giudiziale*".

-Presentazione del libello da parte di uno dei coniugi (che è "parte attrice") o anche di entrambi, qualora intendessero avanzare insieme la richiesta di nullità con il "*libello congiunto*". In caso di *litisconsortium* sappiamo bene che il contraddittorio è garantito dalla parte pubblica.

Risulta particolarmente importante definire che cosa effettivamente si intenda con questo nome, al fine di evidenziare la sua portata e la sua pregnanza all'interno del diritto processuale canonico.

² A. ZAMBON, *La presentazione del libello*, in AA.VV., *La riforma dei processi matrimoniali*, Milano 2016, pp. 29-46.

³ Cann. 1672 e 1673 del C.I.C. e artt. 8-21 della D.C..

Il libello consiste in uno scritto breve di natura postulatoria, rivolto direttamente all'organo giudiziale e non alla parte convenuta, la cui citazione non è quindi opera diretta dell'attore, che sottoscrive questo atto, ma un ordine successivo del giudice⁴, dopo aver esaminato la richiesta attorea e averla ammessa considerandola corrispondente al diritto. Fra le diverse definizioni formulate, la più pertinente risulta essere quella elaborata nel diritto civile da parte del prof. Giuseppe Chiovenda, con il Carnelutti fondatore e direttore della *Rivista di diritto processuale civile*, il quale definisce il libello come «l'atto mediante il quale l'attore, affermando l'esistenza di una volontà concreta della legge che gli garantisce un bene, chiede che tale volontà legale sia attuata di fronte al convenuto, invocando a questo fine l'intervento dell'organo giudiziale»⁵.

Tale definizione è stata giustamente accolta anche all'interno del diritto canonico a motivo della sua chiarezza e della sua adattabilità all'ordinamento ecclesiale.

Nella fase introduttoria i canoni iniziali della *pars dinamica* si riferiscono ad un insieme di atti processuali compiuti dai tre protagonisti del processo (giudice - attore - convenuto), ognuno regolato a norma di legge, attraverso i quali nascono e si definiscono nuovi rapporti tra costoro.

A questo proposito, in riferimento al vicario giudiziale, cioè al giudice nel processo matrimoniale, ritengo utile una citazione di mons. Gian Paolo Montini contenuta nella *Lectio magistralis* tenuta all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Piceno⁶.

Il libello è fondamentale anzitutto perché «il Giudice non può prendere in esame alcuna causa se non gli venga presentata do-

⁴ FR. ROBERTI, *De Processibus I*, 1926, n. 33, p.60 «*relatio inter actorem et iudicem constituitur per petitionem iudicalem, ad reum conventum extenditur per citationem, et undequaque perficitur iure nostro litis contestatione*».

⁵ G. CHIOVENDA, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 627.

⁶ G.P. MONTINI. *L'attività ex ufficio del giudice nel processo di nullità matrimoniale. Alcune fattispecie in relazione alla domanda giudiziale*, Fermo, 21 Aprile 2004, p. 2. «*Il giudice ecclesiale infatti non è portatore in sé e per sé di interessi ecclesiali di parte, neppure della autorità ecclesiastica che tutela l'interesse della indissolubilità del matrimonio. La presenza del difensore del vincolo, l'eventuale presenza del promotore di giustizia e il principio costituzionale del nemo iudex sine actore confermano la natura terza del giudice (...). La terziarietà del giudice non significa però passività né disinteresse per la giustizia e la verità*».

manda da parte di chi [...] ha il diritto di impugnare il matrimonio»⁷. Questo è il motivo sostanziale che impedisce al vicario giudiziale di sostituirsi alle parti come pure di pretendere di assumere in sé compiti che gli sono estranei, come quello di verificare preventivamente la veridicità dei fatti contenuti nel libello.

L'essenza di quest'ultimo, infatti, consiste unicamente nella proposizione dell'oggetto della controversia e nell'invocazione del ministero del giudice⁸, elementi questi senza i quali il libello sarebbe inesistente. Perciò, le altre disposizioni circa il contenuto concreto del libello (di cui al can. 1504) debbono essere interpretate con flessibilità, come dimostrano le norme relative all'ammissione e reiezione⁹.

L'avvocato che, nella stragrande maggioranza dei casi, scrive per conto dell'attore questa domanda giudiziale, esercita in foro canonico un ruolo importante ed essenziale nell'ordinamento della chiesa. La visione istituzionale del processo include l'impegno dell'avvocato nel cercare la verità: non basta la veridicità; gli obiettivi canonici esigono verifica corresponsabile nel processo, soprattutto nello studio previo della causa. A questo proposito credo sia importante che siano tenute in conto **due esigenze** che non spettano al vicario giudiziale, ma che in ogni caso si attende con la presentazione dell'atto iniziale del processo.

La prima è confrontare il caso con una visione corretta del matrimonio e del ruolo della famiglia nella vita e nella missione della chiesa. Solo così la funzione dell'avvocato può essere intesa come un apporto corresponsabile al fine ed ai valori dell'ordinamento.

Nel processo canonico non basta proibire all'avvocato di permettere consapevolmente che il suo cliente apporti prove false. Egli stesso deve provare con senso di corresponsabilità ecclesiale il fondamento dei fatti enunciati con il libello.

Per i motivi essenzialmente pratici che intendo espletare alla luce della mia esperienza, permettetemi di esplicitare qui una problematica molto comune. Si tratta della presenza di una memoria iniziale della parte attrice che viene allegata al libello; è una prassi che non può essere generalizzata, anzi va contenuta in quanto mina la natura stessa del libello all'interno del processo canonico

⁷ Art. 114 della D.C. e Can. 1501 del C.I.C..

⁸ Il libello non è una "*vocatio in ius*" ma una "*vocatio ministeri iudicii*". Cf. M.J. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale giudiziaria*, p. 93.

⁹ Can. 1505; cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, 2020, pp. 365 ss.

matrimoniale ed intacca il principio del contraddittorio. A mio avviso, le memorie delle parti potrebbero essere allegate all'interrogatorio delle stesse su istanza della parte durante la deposizione, qualora fossero ritenute utili. Può accadere, infatti, che sia opportuno che non siano resi noti in un testo pubblico, quale il libello, oppure che possano creare ostacolo alla partecipazione della parte convenuta o creare ulteriori tensioni tra le parti. Al libello le allegherei se, in casi estremi, sono necessarie in quanto riportano elementi o aspetti delicati della vicenda matrimoniale che non è opportuno riportare nella domanda giudiziale, ma si ritiene necessario che il giudice conosca prima dell'istruttoria.

La seconda esigenza, radicata nella corresponsabilità, è la conoscenza profonda della legge canonica. È un dovere derivante dalla funzione dell'avvocatura, vincolata nei codici deontologici, alla realizzazione della Giustizia. Ciò implica conoscere a fondo la natura del patto coniugale, soprattutto nei punti in cui la dimensione giuridica è più complessa, come sono la sua finalità ad orientarsi al bene delle persone e all'adeguata relazione del matrimonio *in fieri* e *in facto esse*. Identica esigenza di conoscenza richiede la legge processuale sul valore riconosciuto alle dichiarazioni delle parti.

Inoltre, il libello, deve contenere, *«anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato»*¹⁰, indicando, *«almeno sommariamente, su quali atti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce»*¹¹.

Sempre sotto il profilo pratico farei notare come spesso, almeno nel tribunale nel quale sono vicario giudiziale, ricevo indicazioni di testimoni senza alcuna precisazione dei legami con le parti. Poiché il libello per il *processo brevior* può essere considerato il "tipo", anche se di fatto ha delle peculiarità sue proprie, ogni libello dovrebbe ispirarsi ad esso e sarebbe utile se non necessario completare la nota dei testi con le indicazioni del perché sono stati introdotti come tali, e su che cosa possano riferire. Un teste, anche in riferimento alla necessaria breve durata delle cause, non va introdotto "a prescindere", salvo

¹⁰ Art. 116 § 1 n. 2 della D.C..

¹¹ Art. 116 § 1 n. 3 della D.C. e Can. 1504 n. 2 del C.I.C..

scoprire poi che sa poco o nulla della vicenda matrimoniale. Il libello è un “*unicum*” nella sua essenza sia per il processo ordinario che deve essere breve, sia per il processo speciale che deve essere più breve. Un libello ben fatto e ben compendiato facilita la celerità di tutte le cause. Potete ben comprendere che su questi aspetti è in gioco una seria ed attenta preparazione della causa, da attuare nella fase pregiudiziale, non solo ben corredata dalla documentazione essenziale richiesta, ma anche evitando ingenti “*batterie di testi*” che, nei casi difficili per il contraddittorio delle parti, prolungano per lo più inutilmente l’istruttoria.

In alcuni casi sono state allegate dichiarazioni scritte di persone estranee al processo e di testi, che sembrano redatte in presenza dell’avvocato. Ritengo che tali documenti non debbano essere inseriti in causa perché sono di nessuna utilità ai fini della stessa.

Le ragioni che andranno a costituire i capi di nullità devono necessariamente riferirsi per lo più al periodo antecedente la celebrazione delle nozze, anche se in alcuni casi le problematiche si slatentizzano in seguito alle nozze. Il sottolineare l’importanza dei fatti precedenti il matrimonio rimanda a quanto ho detto a proposito del necessario collegamento tra libello e pastorale pregiudiziale e della necessaria corretta visione del matrimonio. La dichiarazione di nullità guarda al consenso nel momento costitutivo del vincolo matrimoniale, quest’ultimo ha un prima e un dopo. Gli eventi e le circostanze avvenute in costanza di matrimonio, infine, aiuteranno nella ricerca della verità processuale.

2. CONTENUTO DEL LIBELLO

Bisogna tener presenti due canoni: il can. 1502 e il can. 1504. Infatti, dal combinato disposto di entrambi i canoni possiamo ricavare quattro tipi di elementi: soggettivo, oggettivo, giuridico e postulatorio. Tutti e quattro sono ugualmente costitutivi. Fatta questa premessa, possiamo ora indicare ognuno dei quattro succitati elementi:

Elemento soggettivo

Si tratta dei soggetti che devono figurare nel libello, cioè tutte le persone in qualche modo coinvolte nel nuovo rapporto giuridico che si stabilisce con il processo. Sono tre:

— La parte attrice: *quis petit*, cioè la persona che chiede l’attuazione della legge tramite il processo. Deve essere ben determinata, con nome, cognome, indirizzo ed eventuale indirizzo di

posta elettronica. Per essere soggetto attivo nel processo è richiesto un insieme di qualità che determinano la capacità processuale. Nel caso manchi quest'ultima, si dovrà agire in giudizio (quindi si dovrà fare il libello) mediante un'altra persona (caso dei tutori e curatori dei malati di mente nominati o in ambito civile o appositamente dal giudice, cann. 1478-1479).

— La parte convenuta: *a quo petatur*, cioè la persona di fronte alla quale si chiede qualcosa tramite il processo. Sarebbe il soggetto passivo al quale sono da applicare le stesse regole riguardo alla identità e capacità processuale. Non può mancare mai questo elemento soggettivo passivo, perché il processo si svolge almeno formalmente in contraddittorio.

— Il giudice: *coram quo* cioè la persona direttamente destinataria del libello. Il giudice si intende non come persona fisica, ma come organo giurisdizionale. Si deve quindi specificare il tribunale al quale è indirizzato il libello. Non servono formule generiche perché bisogna verificare la competenza. In seguito alla riforma di Papa Francesco io credo che il libello vada indirizzato non al vicario giudiziale o al moderatore del tribunale interdiocesano, ma al vescovo competente. Comunque è importante che il tribunale sia indicato in modo univoco (o il nome del tribunale o del vescovo), senza formalizzare eccessivamente, per estendere il più possibile il diritto delle persone di chiedere la nullità del matrimonio o rivendicare un proprio diritto.

Elemento oggettivo

L'elemento oggettivo del libello è la petizione concreta, il *petitum* o, con le parole del canone, "*quid petatur*". Cioè bisogna indicare concretamente l'oggetto della domanda giudiziale, che viene richiesto all'organo giudiziale. L'oggetto può essere unico o molteplice, però in questo caso le richieste non potranno essere tra loro contraddittorie, né logicamente né giuridicamente, e dovranno rispettare la competenza del tribunale (can. 1493).

Elemento giuridico

Tale titolo o *causa petendi* è costituito da due fattori:

— **Di diritto:** cioè è necessario che esista una legge alla base della pretesa dell'attore. Ritengo che sia utile indicare sempre il numero del canone o dei canoni invocati in base ai quali si ri-

chiede al giudice competente la dichiarazione di nullità matrimoniale: è più conveniente farlo, dato che il dubbio dovrà determinare il capo di nullità¹².

A questo proposito mi soffermo brevemente sul proliferare dei capi di nullità che certi libelli contengono. A volte ho l'impressione che si chieda di “*sparare nel mucchio*” nella speranza che almeno si riesca a centrarne uno. Oppure vi sia l'intenzione di mediare con la parte convenuta assumendo per la parte attrice lo stesso capo di nullità gravante con maggior sicurezza sulla controparte, per non suscitare chiusure o reazioni negative in essa. Non credo che sia una forma di mediazione appropriata. L'esito spesso è negativo in quanto crea difficoltà in sede istruttoria non solo per le tempistiche, ma soprattutto per l'attuazione di un approfondimento adeguato della causa in esame. Che dire poi della determinazione del dubbio quando in sede di libello si chiede di concordare capi difficilmente componibili, se non con il rimando al “subordine”?

— **Di fatto:** bisogna includere nel libello, almeno per sommi capi (*generatim saltem*), i fatti concreti che fanno da supporto alla domanda. Sull'indicazione dei fatti, alcuni sostengono che basti riportare quelli che servono a dimostrare l'azione che si vuole esercitare (teoria dell'individuazione). Per altri questo sarebbe insufficiente e ritengono necessaria l'inclusione dei fatti che saranno alla base della prova (teoria della sostantivazione).

Io ritengo che sia più consono riferirmi alla seconda, anche alla luce del fatto che il libello è uno, sia per il processo ordinario che per il processo più breve, anche se quello breve ha delle peculiarità non richieste necessariamente per il processo ordinario. Non dimentichiamo che i requisiti del processo più breve possono essere individuati e consigliati dal vicario stesso. In questo ambito non sono di sicuro aiutato dalla stesura di certi libelli.

In alcune circostanze ho toccato con mano l'inadeguatezza del libello, pur essendo in presenza di una esplicita e scritta richiesta di processo *brevior*. Che dire infine di richieste di *brevior* con addotti 6/8 testimoni e la predisposizione di 20 domande per le parti e i testi? Eppure il Codice prevede possibilmente un'unica sessione. C'è qualcosa che non funziona e non può funzionare. Salvo poi accusare il tribunale di chiusure nei confronti di quel

¹² Can. 1677 del C.I.C..

processo considerato pastorale da una certa ideologia diffusa. Il *brevior* è anch'esso un procedimento giudiziale e non può essere ridotto ad una autocertificazione o un processo ordinario più veloce, ma tutte queste considerazioni partono dal libello e dalla sua redazione¹³.

Comunque sia, dall'indicazione dei fatti deve emergere il sufficiente *fumus boni iuris*, o meglio, non deve emergere la sua palese inesistenza. Dall'esposizione di diritto e di fatto deve necessariamente risultare l'interesse processuale dell'attore.

Al libello spesso sono allegati documenti a sostegno di quanto si andrà ad accertare in sede istruttoria.

Mi limito ad accennare su questo argomento a tre tipologie di documenti sulle quali prestare la nostra attenzione:

- Eventuale perizia o relazione psicologica previa per i capi di incapacità.
- Mancata presentazione di documenti che possono essere nella disponibilità della parte attrice.
- Presentazione di documenti riguardanti la parte convenuta.

Sinteticamente mi sento di dover dire che la relazione psicologica previa predisposta “*ad hoc*” con l'introduzione della causa non è obbligatoria. Vedo con maggior favore eventuali cartelle cliniche e relazioni da parte di chi ha avuto in cura o seguito la parte attrice. Non vedo quindi difficoltà ad allegare queste ultime al libello corroborandone il *fumus*, anche perché tutto ciò che è allegato dovrà essere al vaglio in sede istruttoria.

Lo stesso dicasi per i documenti che possono essere nella disponibilità della parte attrice e che la riguardano. Allegarli all'inizio con il deposito della domanda giudiziale evita perdite di tempo e richieste da parte del giudice istruttore, offrendo a quest'ultimo la possibilità di una più attenta e completa istruttoria.

Per quanto concerne invece la parte convenuta, per esempio relazioni psicologiche, documentazione clinica, o altri documenti, nutro perplessità e riserve perché il

¹³ E. DI BERNARDO, *Il processo brevior: una forma sui generis di “divorzio canonico” breve?* in Monitor Ecclesiasticus, CXXXI (2016), pp. 441-457. Cf. A. GIRAUDDO, *La scelta della modalità con cui trattare la causa di nullità: processo ordinario o processo più breve*, in AA.VV., *La riforma dei processi matrimoniali*, Milano 2016, pp. 47-65.

più delle volte non si fa alcun cenno alla modalità di acquisizione dei documenti. L'acquisizione con il libello di tale documentazione potrebbe incorrere nel pericolo di acquisire illecitamente prove (cf. can. 1527) che potrebbero creare strascichi dolorosi anche in sede civile. Consiglierei la presentazione delle stesse con la deposizione della parte permettendo all'istruttore attento e ben formato di accogliere o meno tali prove, ma potrebbe essere anche possibile presentarle come allegati al libello specificando – da parte dell'avvocato – la modalità con la quale ne è venuto in possesso. Talvolta il patrono di parte attrice incontra anche la parte convenuta, pur non avendo mandato, con tutti i problemi deontologici del caso che non intendo qui trattare. Ritengo infine utile se non opportuno che al riguardo, prima di accogliere negli atti di causa questa documentazione, il giudice che la istruisce si riservi un'approfondita riflessione e un confronto con il presidente del collegio.

Elemento postulatorio

L'ultimo elemento costitutivo del libello è la richiesta di intervento del giudice, che ne costituisce l'oggetto immediato. Tutti gli altri elementi servono ad esporre i termini della controversia, identificando l'azione e dimostrando l'interesse dell'attore. L'elemento postulatorio invece serve ad invocare il ministero del giudice per la soluzione della causa.

3. L'ESAME DEL LIBELLO

Nelle cause di nullità è il vicario giudiziale che esamina il libello e lo ammette. Si deve accertare la competenza e la capacità di stare in giudizio dell'attore, mentre non si può eccedere nella valutazione del suo contenuto: non possiamo trascurare il diritto fondamentale al processo da parte dei fedeli¹⁴. Occorre, a mio modesto avviso, essere molto cauti nel respingere il libello, limitandoci ai soli casi di evidente infondatezza deducibile dallo stesso scritto, e solo se, quanto è in esso indicato, escluda che nel prosieguo della causa possa emergere qualche fondatezza. In questo senso possiamo cogliere la portata di quest'ultima affermazione quando si asserisce la non obbligatorietà di una perizia stragiudiziale da allegarsi al libello nei casi di incapacità così come contemplati dal can. 1095.

L'elemento più delicato da esaminare nel libello, da parte del vicario giudiziale, è il *fumus boni iuris*, che in realtà riguarda

¹⁴ Can. 221 del C.I.C..

l'elemento giuridico su cui poggia la richiesta. La norma è formulata in negativo: «*il libello può essere respinto soltanto ... se è sicuramente manifesto dal libello che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento emerga dal processo*». Le due cose debbono essere prese in considerazione insieme.

Il *fumus* non significa che risulti evidente il fatto, in quanto già dimostrato o provato. Potrebbero essere indicati fatti sicuramente veri, senza fondamento in diritto, e viceversa. Il problema è che non basta la mancanza di *fumus* nel libello; è necessario che dal libello emerga anche la convinzione che tale *fumus* non verrà fuori durante il processo.

In caso di rigetto del libello si deve tener presente che i precedenti punti sono da intendersi tassativamente in quanto preceduti della particella *tantum*¹⁵ e debbono essere interpretati in senso stretto in quanto inclusi in una norma che contiene una restrizione dell'esercizio dei diritti¹⁶.

Rimedi contro il rigetto del libello

Contro il decreto, mediante il quale il vicario giudiziale ha deciso di respingere il libello, sono previsti due tipi di rimedi giuridici: l'emendamento¹⁷ ed il ricorso¹⁸.

A prima vista sembra che ciascuno di essi sia previsto in relazione a due tipi di motivi o cause del rigetto del libello. In realtà non sono due rimedi incompatibili, in quanto l'attore può sempre presentare ricorso in caso di reiezione, indipendentemente da quale sia stato il motivo che l'abbia provocata. Il can. 1505 §3 parla, senza specificare, di difetti che possono essere emendati. Questi, pur avendo provocato il rigetto del libello, possono essere corretti e presentati nuovamente, in un altro libello, allo stesso giudice. Si può pensare pacificamente che si tratti di difetti riguardanti la forma, il soggetto e l'oggetto.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, vista la tassatività della legge nell'autorizzare al giudice, in casi estremi, la reiezione del libello, non è facile pensare che sia un difetto emendabile, sarebbe un pre-processo prima del processo. Non si deve mai sottovalutare il lavoro del patrono o di chi ha accompagnato la parte nella stesura della domanda giudiziale. È una prassi

¹⁵ Can. 1505 §2 del C.I.C..

¹⁶ Can. 18 del C.I.C.. Cf. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, 2020, p. 371.

¹⁷ Can. 1505 §3 del C.I.C..

¹⁸ Can. 1505 §4 del C.I.C..

abusiva esigere a completamento o emendamento del libello la presentazione di prove a sostegno della domanda, poiché il periodo probatorio inizia dopo la *litiscontestatio*¹⁹.

In ogni caso, ma specialmente quando i motivi del rigetto riguardano difetti di altro genere, che non possono essere emendati, l'attore può interporre entro 10 giorni utili un ricorso motivato al tribunale di appello, e non più al collegio, visto che il MIDI rimanda al vicario giudiziale e non al presidente del collegio l'accettazione o la reiezione del libello. Il ricorso contro la reiezione non è propriamente un appello, strumento impugnativo tecnicamente diverso e con un tempo maggiore (15 giorni) per la proposizione. Il giudice competente dovrà risolvere la questione *expeditissime*, il che significa che la sua decisione è inappellabile²⁰.

CONCLUSIONI

Ho cercato di mostrare come il compito devoluto al vicario giudiziale in riferimento all'accoglienza o rigetto di un libello, per un processo ordinario e per i processi *breviora*, sia ben lungi dall'essere un mero adempimento burocratico.

Per tali ragioni è consigliato che a scrivere materialmente il libello risulti essere il patrono della parte interessata il quale, ascoltate le richieste dell'attore, provvederà a riformularle secondo quanto previsto dal Codice al fine di evitare un possibile rigetto da parte del giudice.

Ciò non toglie che l'autore del libello sia l'attore e non già il patrono. Per questo consiglio fortemente che questo atto pubblico sia sottoscritto dalla parte attrice indipendentemente dal fatto che il patrono ha avuto da questa regolare mandato.

Se è vero che la domanda giudiziale deve essere da parte dell'avvocato ben ponderata e "calibrata" e non può essere, come a volte (poche per fortuna) ho avuto modo di riscontrare, frutto di sbrigativi e generici "*taglia e incolla*", è altrettanto vero che lo stesso libello che giunge sulla scrivania del vicario va da quest'ultimo tempestivamente soppesato e analizzato con cura e competenza.

In gioco c'è la singolare natura del processo canonico matrimoniale, la sua particolare indole pastorale e un'economia processuale tutta volta alla ricerca della verità in tempi ragionevoli e per una reale e fattiva salvezza delle anime.

¹⁹ Can. 1529 del C.I.C.

²⁰ Can. 1629 §5 del C.I.C.

IL LIBELLO NELLA PROSPETTIVA DELL'AVVOCATO

Avv. Roberto Costamagna^(*)

1. La fase introduttoria del processo in una prospettiva comparatistica. Linee evolutive dei sistemi processuali europei (tendenziale esaustività deduttiva e di indicazione dei mezzi di prova; anticipazione della *disclosure* degli elementi essenziali del processo) e della recente Riforma Cartabia. Ancora spunti di diritto comparato: il linguaggio giuridico e i principi di sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti processuali (cfr. Cass. Sez. Unite Ordinanza n. 37552 del 30.11.2021).
2. La questione della c.d. memoria integrativa al libello. La problematica della espansiva rilevanza dei c.d. illeciti civili endofamiliari e la loro influenza sullo svolgimento del processo canonico e sulla redazione del libello. Inquadramento dell'evoluzione giurisprudenziale civile, nell'ambito della responsabilità aquiliana, dell'illecito endofamiliare.
3. La questione della possibile "proliferazione" dei capi di nullità adottati con il libello. Connessione con il tema della auspicabile esaustività e chiarezza, negli atti introduttori della causa: a) del *petitum*; b) della *causa petendi*; c) del *thema probandum*.
4. I mezzi di prova nel processo matrimoniale in rapporto al contenuto del libello. La liceità e rilevanza dei mezzi di prova. Deduzioni circa la provenienza lecita e la rilevanza dei mezzi di prova. Suggestioni per un possibile uso razionale e trasparente della memoria integrativa al libello.

§§§§§

Spunti conclusivi *de iure condito* e *de iure condendo*

PREMESSA

La relazione svolta da Mons. Ettore Signorile ha inquadrato il tema del libello in maniera sistematica²¹. Ciò facilita il mio compito.

(*) Patrono Stabile presso il TEI Piemontese

²¹ Oltre alla relazione di Mons. Ettore Signorile si è fatto riferimento, al fine di inquadrare il tema dal punto di vista canonistico, a opere di carattere generale quali: *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, ed. Coletti a San Pietro, Roma, 2022, *commento sub cann. 1501 e segg.*; *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della Redazione di

Nella prima parte, che è la più corposa, della mia comunicazione intendo offrire uno sguardo comparatistico ad alcuni sistemi processualcivilistici europei, per individuarne le linee di tendenza nella regolamentazione dell'atto introduttivo del giudizio e, più in generale, della fase introduttiva della causa. Mi soffermerò in particolare su alcune innovazioni portate, nel sistema processuale italiano, dalla recente "Riforma Cartabia".

Nella parte restante della comunicazione (nn. 2-3-4) intendo offrire alcune riflessioni, frutto dell'esperienza forense nei tribunali ecclesiastici, su argomenti toccati nella relazione introduttiva di Mons. Signorile. In particolare nella seconda parte intendo affrontare il tema della cosiddetta memoria integrativa al libello e del suo rapporto con gli illeciti endofamiliari riconosciuti in maniera sempre più ampia dalla giurisprudenza statale italiana. Nella terza parte intendo trattare, dal punto di vista dell'avvocato, la questione della possibile "proliferazione" dei capi di nullità addotti con il libello. Nella quarta e ultima parte intendo affrontare la questione della possibile specificazione, già con il deposito del libello e della documentazione allegata, del *thema probandum*.

1. Gli ordinamenti processuali civili contemporanei tendono ad anticipare e a concentrare negli atti o nell'atto introduttivo del giudizio l'esposizione di tutti gli elementi utili a individuare gli elementi essenziali del processo: oltre all'organo giudicante e alle parti, il *petitum*, la *causa petendi* e il *thema probandum*.

Questa tendenza si può riscontrare nell'ordinamento italiano e negli ordinamenti dei Paesi vicini. Visto il luogo geografico in cui ci troviamo possiamo certamente rilevare questa linea evolutiva nei sistemi processuali dei Paesi di lingua tedesca²²: in quello austriaco (la *Zivilprozessordnung – ZPO*, codice di procedura civile

Quaderni di Diritto Ecclesiale, ed. Ancora, Milano, 2022, *commento sub cann. 1501 e segg.*; *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, ed. Eunsa, Pamplona, vol. IV/2, 2^a ed., *commento sub cann. 1501-1512*; C. PEÑA GARCÍA, *Matrimonio y causas de nulidad en el derecho de la Iglesia*, ed. Comillas, Madrid, 2018; M.A. HACK, voce *Libelo de demanda*, in *Diccionario general de Derecho Canónico*, vol. 5, ed. Universidad de Navarra, p. 120-121.

²² Nello svolgere questa disamina ho attinto all'interessante ricerca svolta dalla dott.ssa Livia Maria Paliero, allieva del prof. Michele Taruffo, e confluita nella tesi per il dottorato di ricerca: L.M. PALIERO, *I poteri di direzione formale del giudice nel processo civile tedesco e italiano: uno studio comparato*, tesi di dottorato di ricerca a.a. 2013/2014 del corso di dottorato in

del 1895, ripetutamente modificata ed integrata) e in quello tedesco (la *Zivilprozessordnung* del 1877 riformata varie volte nel corso del Novecento, ma soprattutto con la riforma radicale del 1977 con la *Vereinfachungsnovelle* e la *Zivilprozessreformgesetz* del 2001); la tendenza è meno accentuata nel codice di diritto processuale svizzero del 2008 (modificato nel 2015) che assegna largo spazio a procedure conciliative e di mediazione, ma pare ancora lasciare possibilità piuttosto rilevanti alla mutazione della domanda giudiziale e ai conseguenti mezzi di prova nel corso del giudizio, anche nella fase dibattimentale²³.

Un'altra tendenza (più marcata nei paesi di lingua tedesca) messa in evidenza da Michele Taruffo in uno studio comparatistico di una ventina di anni fa²⁴, mostra l'adozione di uno schema procedimentale a due fasi, l'una destinata alla preparazione ed eventuale risoluzione anticipata della causa, l'altra destinata all'assunzione delle prove e alla decisione. Nella fase preliminare della causa, soprattutto nel processo civile tedesco, le parti sono obbligate a "vuotare il sacco"²⁵.

Nella legislazione italiana post unitaria è prevalso, per lunghi periodi, un modello di processo senza preclusioni rigide, implicante che *petitum*, *causa petendi* e *thema probandum* potessero formarsi, svilupparsi e quindi modificarsi nel corso del processo

Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano, reperibile online: https://air.unimi.it/bitstream/2434/350174/2/phd_unimi_R09695.pdf.

²³ Art. 227 del Codice di diritto processuale svizzero del 2008: "*Mutazione dell'azione in corso di causa* – 1. La mutazione dell'azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e: a. ha un nesso materiale con la pretesa precedente; o b. la controparte vi acconsente. 2. Se il valore litigioso dopo la mutazione dell'azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore. 3. Una limitazione dell'azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito"; Art. 230 del medesimo Codice di procedura: "*Mutazione dell'azione durante il dibattimento* – 1. Durante il dibattimento, la mutazione dell'azione è ancora ammissibile se: a. sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova".

²⁴ M. TARUFFO, *Il processo civile di civil law e di common law: aspetti fondamentali*, in *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002, pp. 68-71. Sui modelli processuali si veda anche S. CHIARLONI, *Nuovi modelli processuali*, in *Formalismi e garanzie. Studi sul processo civile*, 1995.

²⁵ Cfr. L.M. PALIERO, *I poteri di direzione formale del giudice nel processo civile tedesco e italiano*, cit., p. 253.

finché la causa non venisse trattenuta a decisione. Esistevano varianti a questo modello elastico e libero da eccessive preclusioni e decadenze: il procedimento “formale” del 1865, quello “sommario” del 1901, il rito “del lavoro” (art. 409 e segg. c.p.c., applicabile però anche ad altre materie) introdotto nel codice del 1940 dalla riforma del 1973, il rito societario (poi abolito) del 2003, il procedimento sommario non cautelare di cui all’art. 702 bis c.p.c. creato con novella legislativa del 2009. Alcune riforme introdotte negli anni 1990/1995 e poi tra il 2005 e il 2009 avevano progressivamente aumentato le preclusioni e le decadenze, obbligando le parti a “scoprire le carte”, ad attuare cioè la *disclosure* della propria posizione giuridica in modo chiaro e comprensibile, tendenzialmente definitivo, il prima possibile.

La cosiddetta “Riforma Cartabia”, ossia la riforma ai codici di rito italiani promossa dall’ex Ministra della Giustizia, già presidente della Corte Costituzionale, conferma in maniera ancora più netta questa tendenza²⁶.

La riforma della giustizia civile disegnata su impulso di Marta Cartabia interviene sui requisiti di forma e di contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, che è normalmente l’atto di citazione. In esso devono essere esposti in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art. 1 comma 5 lett. b della legge-delega) e deve essere contenuta l’indicazione specifica dei mezzi di prova sui quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione (art. 1 comma 5 lett. c della legge-delega). I termini minimi a comparire e quelli per la costituzione del convenuto, la previsione dell’intervento del giudice già prima dello scambio di memorie integrative (nuovo art. 171-ter c.p.c.) e la previsione di queste ultime memorie atte a completare la raccolta e a rendere definitivi *petitum, causa petendi e thema probandum*, permette al giudice di avere avanti a sé, alla prima udienza, il quadro completo. A quel punto il giudicante ha tutti gli elementi per tentare efficacemente la conciliazione tra le parti, stabilire il programma istruttorio, proseguire il processo

²⁶ Per Riforma Cartabia si fa riferimento alla Legge-delega 26.11.2021 n. 206 promulgata con lo scopo di realizzare gli “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio”. Il 28.9.2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in modo definitivo il decreto di riforma della giustizia civile (oltre a quello avente ad oggetto le modifiche al codice di procedura penale e quello relativo all’ufficio per il processo). Il 17.10.2022 il decreto legislativo n. 149/2022 di attuazione della legge-delega è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

nelle forme di un rito ulteriormente semplificato (art. 183-bis c.p.c.) o addirittura mandare la causa a decisione.

Altra linea di tendenza dei sistemi processuali civili contemporanei riguarda l'attenzione al **linguaggio giuridico** che viene utilizzato per confezionare gli atti processuali. Varie aggettivazioni sono state adoperate per pervenire ad un linguaggio chiaro, comprensibile, non ambiguo, non prolisso, semplice. Per restare alla comparazione giuridica con il caso italiano la Riforma Cartabia ha fatto propri, inserendoli nella legislazione, i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e della prassi virtuosa (attuata con la collaborazione degli organismi forensi) presso la corte di legittimità e in diverse corti di merito. La Corte di Cassazione italiana aveva, con varie pronunce²⁷, richiamato al rispetto dei limiti contenutistici nella redazione del ricorso per cassazione, in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva. Il percorso giurisprudenziale è culminato in una ordinanza pronunciata a Sezioni Unite (n. 37552 del 30.11.2021) che ha elevato i principi di **sinteticità e chiarezza** a criteri ordinari da utilizzarsi nella redazione degli atti processuali.

Afferma la Cassazione: *“il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile (...). Si tratta di un dovere, ma anche di un valore dell'ordinamento processuale che si lega, innanzitutto, alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio (...) il rispetto di tale dovere è funzionale all'efficienza del processo e della giurisdizione. Il risparmio di tempo per il giudice impegnato nella lettura e nella comprensione del ricorso contribuisce, infatti, ad una più rapida conclusione del giudizio. Sinteticità e chiarezza consentono un impiego della risorsa giurisdizionale per la singola controversia che tenga conto della necessità di riservare risorse anche per altre controversie, nell'osservanza del principio di proporzionalità”* (ordinanza 37552/2021 n. 2.4).

La Riforma Cartabia ha previsto non soltanto che la redazione di atti non chiari e non sintetici possa avere conseguenze nella liquidazione delle spese di lite da parte del giudice, ma che possa incidere sulla validità stessa dell'atto. Secondo i primi commentatori

²⁷ Cfr. Cass. Sez. lav. 6.8.2014 n. 17698; Cass. Sez. II 20.10.2016 n. 21297; Cass. Sez. V 21.3.2019 n. 8009; Cass. Sez. V 30.4.2020 n. 8425

della riforma Cartabia in caso di non chiarezza e non sinteticità su *petitum e causa petendi* la sanzione sarebbe la nullità dell'atto²⁸.

Che cosa si intende per chiarezza e sinteticità?

Il problema della sinteticità e della chiarezza dei testi legali era così sentito anche nei secoli passati che Dante, nel canto VI del Paradiso, mette sulla bocca di Giustiniano – protagonista unico di quel canto – queste parole: “*Cesare fui e son Iustiniano, che, per volere del primo amor ch’i’ sento, d’entro le leggi trassi il troppo e il vano*”. Giustiniano dunque, imperatore, giurista e teologo, tolse ciò che era in eccesso e ciò che era inutile (*il troppo e il vano*) dall’accumulo della legislazione sedimentatasi nel corso dei secoli della gloriosa esperienza giuridica romana.

Chiarezza

La semplicità è un punto di arrivo. Occorre prima di tutto fare attenzione alla quantità della scrittura: non bisogna scrivere né troppo né troppo poco.

Primo Levi, nel saggio *Dello scrivere oscuro*²⁹, stronca il linguaggio incomprensibile: “*Sono stanco di «densi impasti magmatici», di «rifiuti semantici» e di innovazioni stantie. Le pagine bianche sono bianche, ed è meglio chiamarle bianche; e se il re è nudo, è onesto dire che è nudo*”.

Chiarezza significa usare i tecnicismi e le parole straniere solo se è necessario; imparare a riassumere, evitare barocchismi e strabordismi. Non ci si deve innamorare di ciò che si scrive, ma si deve pensare a chi leggerà lo scritto. Bisogna usare un linguaggio di qualità, dimostrando di conoscere bene ciò di cui si parla, esponendo con convinzione. Chiarezza è scrivere bene, raggiungere lo scopo comunicativo.

Sinteticità

Piero Calamandrei diceva che la brevità è apprezzata dal giudice, perché normalmente ha poco tempo e il discorso conciso non lo indispette³⁰.

²⁸ Cfr. *La riforma del processo civile*, in *Il Civilista*, ed. Giuffrè Francis Lefebvre, Varese, 2022, p. 29.

²⁹ L’articolo di Primo Levi intitolato *Dello scrivere oscuro* è contenuto nella raccolta di saggi: *P. LEVI, L’altrui mestiere*, ed. Einaudi, 2018.

³⁰ Nell’*Elogio dei giudici* Calamandrei scrive ironicamente: “*La brevità delle difese scritte ed orali (noi avvocati non riusciamo mai ad impararlo!) è forse il mezzo più sicuro per vincer le cause: perché il giudice, non co-*

La brevità non coincide con la sintesi, può esserne una conseguenza. Il vero oggetto della sintesi è la precisione. Bisogna eliminare il superfluo. Uno scritto può essere sintetico se è di qualità. E per questo bisogna avere le idee chiare sulla materia che si vuole esporre.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2021 il dott. Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, ha detto che *“la redazione di atti e provvedimenti improntati a sinteticità e chiarezza e contenenti una solida argomentazione deve costituire il parametro per una nuova modalità di scrittura che contribuisca a dare attuazione ad alcuni principi costituzionali”*. Nella prospettiva dell'avvocato l'alto magistrato ha affermato che *“è la trattazione prolissa a indebolire l'efficacia dell'atto: adottare una dimensione adeguata significa rendere effettivo il diritto di difesa, eliminando tutto ciò che è superfluo e, soprattutto, poco chiaro”*³¹.

I criteri contenuti nel Codice di diritto canonico del 1983 e negli atti normativi successivi, in materia di libello e di atti processuali, possono a mio avviso inserirsi a pieno titolo in questa linea di tendenza. Gli orientamenti contemporanei nella politica legislativa degli Stati europei in riferimento al processo non devono necessariamente essere condivisi dal diritto canonico, in quanto il processo canonico ha la sua storia e le sue peculiarità. Ma ritengo che certe innovazioni e certe architetture procedurali possano essere guardate con interesse anche dal canonista.

Il can. 1504 C.I.C. stabilisce che il libello introduttorio della lite deve (*debet*) esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta “che cosa si chiede” (*quid petatur*) e da chi. Il fatto che il canone esiga chiarezza in ordine alla determinazione del *petitum* lo si comprende anzitutto dalla formula precettiva usata: *debet*. L'Istruzione *Dignitas Connubii* del 2005 pare essere ancora più esigente nel pretendere chiarezza dalle formulazioni

stretto a stancarsi nella lettura di grossi memoriali o nell'assistere sbadigliando a interminabili arringhe, presta attenzione a mente fresca a quel poco che legge od ascolta, non ha bisogno di fare complicati riepiloghi per comprenderlo, e la gratitudine verso il difensore, che ha ridotto al minimo la sua fatica, lo induce a dargli ragione anche se ha torto. La brevità e la chiarezza, quando riescono a stare insieme, sono i mezzi sicuri per corrompere onestamente il giudice” (P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, ed. Ponte alle Grazie, Milano, 1989, p. 88-89).

³¹ P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020*, Roma, 29.1.2021, p. 161.

contenute nell'atto introduttivo laddove stabilisce, all'art. 116 § 1 n. 2, che il libello deve delimitare l'oggetto della causa (*circumscribere obiectum causae*). Sia il can. 1504 che l'art. 115 DC richiedono poi l'indicazione almeno sommaria dei fatti e dei mezzi di prova su cui l'attore fonda la propria domanda. Ma la sommarietà nell'individuazione del *thema probandum* non confligge con il requisito della chiarezza. Anche un'indicazione sommaria dovrà rivelarsi chiara.

Il can. 1684 C.I.C., risultante dalla riforma portata dal MIDI del 2015 pare accogliere appieno i criteri della sinteticità e della chiarezza, poiché esige che il libello nel processo più breve debba contenere una presentazione breve, integrale e chiara (*breviter, integre et perspicue*) della domanda.

In riferimento alla linea di tendenza riscontrata nei sistemi processuali europei, di anticipare cioè il più possibile lo svelamento, la *disclosure*, degli elementi essenziali del processo (*petitum, causa petendi e thema probandum*), si può, almeno parzialmente, constatare qualcosa di simile nel processo matrimoniale canonico. Si è già osservato che l'art. 116 § 1 n. 2 di DC, a livello terminologico, con la formula *circumscribere obiectum causae* sembra esigere maggiore chiarezza e precisione nell'esposizione degli elementi essenziali della causa rispetto a quanto richiesto dal can. 1504. L'art. 116 § 2 di DC prevede inoltre l'allegazione, con il libello, della copia dell'atto di matrimonio; l'art. 117 di DC offre indicazioni sui mezzi di prova, auspicandone l'allegazione (*quantum fieri potest*) al momento del deposito del libello, suggerendo ad esempio di presentare la *notula testium*³².

Il nuovo can. 1684 CIC anticipa l'individuazione di tutti gli elementi essenziali del processo (incluso il *thema probandum*) al momento del deposito del libello. È vero che il *brevior* non rappresenta lo schema di processo-base, tipico, del sistema processuale matrimoniale; ma è pur sempre lo schema più recente e

³² Vale la pena di riportare il testo dell'art. 117 di DC: *Si proponatur probatio per documenta, haec, quantum fieri potest, una cum libello tradantur; si autem per testes, eorum nomina et domicilium indicentur. Si vero proponantur aliae probationes, indicentur saltem in genere facta seu indicia, unde illae eruantur. Nihil tamen impedit quominus ulteriores probationes cuiusvis generis in iudicii cursu afferantur.*

più studiato negli ultimi anni, il quale può fornire spunti di interpretazione analogica anche per il processo ordinario³³.

Nell'ottica di una impostazione ecclesiale e "istituzionale" del processo canonico si deve ricercare una interpretazione dei canoni confacente alla finalità del processo³⁴. Nella prospettiva di una interpretazione "ecclesialmente e istituzionalmente orientata" è da ritenere che per rendere effettivo il principio del contraddittorio sia necessario che le parti, in posizione di parità dialettica, vengano poste nelle condizioni di conoscere il prima possibile gli elementi essenziali della causa. Pertanto la tendenza alla realizzazione anticipata della *disclosure*, può essere almeno parzialmente accolta nella prassi processuale canonica. Ciò, come detto poco sopra, non per aderire acriticamente alla tendenza del momento, ma perché ciò risulta utile a realizzare le finalità istituzionali del processo. Fermo restando che la fase istruttoria e, in particolare, le dichiarazioni delle parti conserveranno un valore centrale, in ragione della natura del processo,

³³ Sul libello nel processo più breve: *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, ed Ancora, Milano, 2016, in particolare A. ZAMBON, *La presentazione del libello*, p. 29-46; G.P. MONTINI, *Gli elementi pregiudiziali del processus brevior*, in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, ed. Libreria Editrice Vaticana, 2018, p. 47-64; P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "Processus brevior"*, in *Ius et matrimonium II, Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, EDUSC, Roma, 2017, p. 339-366.

³⁴ Afferma M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, ed. EDIUR-CLA, 7^a ed., 2020, Roma, p. 89: "il processo canonico risulta così uno strumento al servizio di un fine superiore, l'applicazione del diritto secondo giustizia e verità; le norme processuali trovano ragion d'essere in rapporto a detto fine e in base ad esso devono essere applicate; in questa prospettiva, che accomuna tutti i protagonisti del processo, sono poi «istituzionalizzati» i diversi ruoli e compiti che spettano principalmente al giudice e alle parti; tale istituzionalizzazione e diversificazione dei ruoli evita una comprensione unilaterale della verità e della giustizia che si vuol raggiungere, poiché l'istituzione «processo» sottolinea che il miglior modo di ottenere la giustizia e la verità è la progressiva (procedimentale) discussione tra gli interessati (le parti), in situazione di parità dialettica (contraddittorio), dichiarata da una figura imparziale (il giudice), in base al miglior argomento (gli atti e le prove), in modo che il risultato (la sentenza) possa essere convincente in coscienza per tutti".

che mira alla “verità reale”, alla *salus animarum* e nel contempo alla tutela del carattere indissolubile del vincolo tra battezzati³⁵.

2. Presso alcuni tribunali ecclesiastici esiste la prassi di allegare al libello una memoria “a latere”, integrativa, che contiene elementi in fatto e in diritto di vario genere; tale memoria non viene notificata alla parte convenuta con la citazione in giudizio.

Poiché gli atti tipici del processo che entrano necessariamente nella disponibilità della parte convenuta e che “escono” dal tribunale sono il libello (con la citazione) e la sentenza (o almeno il suo dispositivo), talvolta si usa questa memoria integrativa per allegare deduzioni ed esposizioni che si ritiene opportuno non consegnare in copia alla controparte. Quest’ultima avrà la possibilità di prenderne visione presso la cancelleria del tribunale procedente, ai sensi dell’art. 233 dell’Istruzione *Dignitas Connubii*, con la pubblicazione degli atti.

Una prassi di tal genere può ritenersi legittima e accettabile nella misura in cui mira ad evitare di divulgare particolari in fatto attinenti agli aspetti più intimi della persona, che potrebbero offendere, ledere la sensibilità, turbare lo stato d’animo delle parti, con l’ulteriore rischio che, entrando nella disponibilità della controparte attraverso un atto scritto formale, queste informazioni potrebbero essere strumentalizzate per altri fini. L’esigenza sottesa è pertanto quella di tutelare un bene giuridico importante, quale potrebbe essere la salute, l’incolumità, la buona fama.

L’uso siffatto, *praeter legem*, della memoria integrativa deve però essere, a mio avviso, molto cauto e prudente, per evitare lesioni del diritto di difesa e violazioni del principio del contraddittorio, diventando cioè *contra ius*. Qualora la parte convenuta si sia costituita in giudizio con un patrono sarà opportuno che la memoria integrativa venga subito portata a conoscenza del difensore (e del Difensore del Vincolo), prima ancora dell’inizio dell’istruttoria, salvo che ricorrano i presupposti per la segretezza dell’atto ai sensi del can. 1527 C.I.C.

Ritengo invece che non sia lecito utilizzare la memoria integrativa con finalità di “nascondimento”, cioè per occultare alla parte convenuta elementi essenziali del *petitum* e del *thema probandum*.

³⁵ In questo senso: M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione della loro forza probatoria*, in *Ius et matrimonium II, Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, EDUSC, Roma, 2017, p. 223.

Non è sufficiente, a mio parere, addurre che nel libello non si possono inserire argomenti “scomodi”, magari forieri di una potenziale responsabilità civile endofamiliare in capo alla parte attrice, al fine di occultarli e trasferirli nella memoria integrativa.

Porto un esempio concreto: una parte attrice intende sostenere nel giudizio di nullità matrimoniale la tesi processuale dell’esclusione della fedeltà coniugale da parte dell’attore; vorrebbe evitare di descrivere nel libello lo stile di vita dissoluto e libertino che ha condotto costantemente prima e dopo il matrimonio, al fine di non rischiare di dover rispondere di illecito endofamiliare per condotte costanti, reiterate, gravemente lesive della dignità personale, financo della salute, dell’altro coniuge. Vorrebbe perciò inserire i dettagli della sua condotta dissoluta nella memoria integrativa.

Vorrei aprire una parentesi per toccare il tema degli **illeciti endofamiliari** secondo l’orientamento delineatosi nella giurisprudenza civile italiana. È un tema relativamente recente, che ha ottenuto riconoscimenti giurisprudenziali sempre più netti e concordi negli ultimi anni³⁶. Chi si occupa di processo matrimoniale canonico in Italia deve necessariamente confrontarsi con questa tematica.

In passato siamo stati abituati a occuparci (o a preoccuparci, come avvocati) dei rapporti con la giurisdizione civile in ordine agli effetti della delibazione della sentenza ecclesiastica, sotto il profilo dei possibili contenziosi finalizzati ad eliminare l’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, oppure sotto il profilo delle indennità previste dagli artt. 129 e 129 bis c.c. Eravamo poi abituati a considerare la violazione dei doveri matrimoniali elencati all’art. 143 c.c. sotto l’angolo visuale della pronuncia di addebito della separazione (art. 151 c. 2 c.c.), con effetti negativi sulle aspettative ereditarie del coniuge colpevole (art. 548 c. 1 c.c.) e sul diritto di ricevere l’assegno di mantenimento (art. 156 c. 1 c.c.). Col tempo abbiamo

³⁶ Trovandoci in Veneto, riporto la massima di una decisione recente del Tribunale civile di Vicenza: “*Il risarcimento del danno endofamiliare, ormai costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un particolare tipo di danno extracontrattuale di natura non patrimoniale, collocandosi dunque nell’alveo dell’art. 2059 c.c. esso si connota quindi, come ogni fatto illecito, degli elementi oggettivi (condotta o omissione, danno, nesso di causalità) e di quello soggettivo o psicologico, risultando necessaria la sussistenza di un fatto doloso o colposo, per come richiesto in generale, in tema di responsabilità aquiliana, dall’art. 2043 c.c.*” (Trib. Vicenza, sez. II, sentenza 25.2.2022 n. 312).

seguito l'evoluzione legislativa civile in tema, ad esempio, di ordini di protezione contro il coniuge che tiene condotte pregiudizievoli (art. 324 ter c.c.) e di sanzioni per violazioni o inadempienze nell'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 709 ter c.p.c.), senza dimenticare la legge italiana 219/2012 e il decreto legislativo 154/2013 che hanno abolito la distinzione di status tra figli legittimi e naturali.

Oggi, come operatori dei tribunali ecclesiastici, ci compete di confrontarci anche con la tematica degli illeciti endofamiliari.

L'illecito endofamiliare si verifica quando la violazione degli obblighi elencati all'art. 143 c.c., per le modalità con cui è messa in atto, determina la lesione di un diritto inviolabile di un componente del nucleo familiare. L'elemento caratterizzante della fattispecie di illecito endofamiliare è dato dalla possibilità di una concorrente qualificazione del comportamento del coniuge: la violazione perpetrata, oltre a consentire l'attivazione dei rimedi tipici del diritto di famiglia (artt. 129-*bis*, 151 comma 2, 342-*ter* c.c.; 709-*ter* c.p.c.), diventa rilevante come illecito civile produttivo di un danno risarcibile *ex art.* 2059 c.c.. Il concetto viene generalmente espresso mediante formule che pongono in evidenza che alla violazione endofamiliare si deve affiancare la lesione di un diritto "costituzionalmente qualificato"³⁷.

L'illecito endofamiliare è apparso nella giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9801 del 2005; successivamente esso ha risentito della riconfigurazione teorica del danno non patrimoniale risultante dalle cosiddette "sentenze di San Martino" del 2008³⁸. Nel decennio successivo, 2010-2020, è

³⁷ Cfr. L. LA BATTAGLIA, *Essere o non essere (padre): obblighi di informazione tra genitori e tutela risarcitoria*, nota alle sentenze Cassazione Civile, Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459; Tribunale di Perugia 1° ottobre 2020; Tribunale di Reggio Emilia 24 giugno 2020, in *Famiglia e Diritto*, n. 3/2021, p. 289-311. Nel trattare il tema dell'illecito endofamiliare ho fatto ampiamente riferimento all'approfondito commento del dott. La Battaglia.

³⁸ Con le sentenze, depositate l'11 novembre 2008, perciò dette di San Martino, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avevano risolto un aperto contrasto giurisprudenziale e dottrinale, affermando una serie di principi e di regole applicative in materia di danno non patrimoniale. Venne riconosciuta la risarcibilità del danno non solo per espressa previsione di legge, ma anche nel caso di lesione dei diritti della personalità tutelati dalla Costituzione; fu sancita la nozione unitaria di danno non patrimoniale in modo che le sue tradizionali componenti (danno biologico, morale ed esistenziale) vennero degradate a semplici categorie descrittive

stato sempre più ampiamente riconosciuto dalle corti di merito e dalla giurisprudenza di legittimità.

La casistica affrontata dalle corti civili riguarda comportamenti quali infedeltà reiterate a danno del coniuge, la conduzione di una “doppia vita” con comportamenti devianti, il concepimento di figli fuori del matrimonio senza mettere al corrente di ciò il coniuge, altre condotte severamente lesive. Esistono poi illeciti endofamiliari che vedono come parti lese non i coniugi, ma i figli.

La giurisprudenza civile ha stabilito che il danno da illecito endofamiliare può essere riconosciuto anche in assenza di pronuncia di separazione con addebito (cfr. Cass. civ. Sez. VI-1, Ordinanza 19.11.2020, n. 26383, in rif. all’udienza del 14.10.2020). Ciò significa che, in ipotesi, l’illecito endofamiliare può essere accertato anche successivamente alla già avvenuta definizione dei procedimenti civili di separazione e di divorzio, cioè dopo che la parte che ha subito l’illecito ha acquisito piena consapevolezza delle condotte poste in essere dall’altro coniuge. Ed è proprio in quel momento che il coniuge “innocente” potrebbe cominciare a vedere su di sé gli effetti del pregiudizio, ad esempio con compromissioni allo stato di salute (stato depressivo, disturbo post-traumatico, malessere serio e clinicamente apprezzabile, insorto dopo aver avuto notizia certa delle gravi violazioni poste in essere dall’altro coniuge). Le informazioni relative alle gravi condotte commesse da un coniuge a danno dell’altro, ad esempio con la conduzione di una “doppia vita” e con comportamenti devianti e ingiuriosi verso lo stato coniugale, potrebbero, almeno in parte, arrivare dalla stessa causa di nullità matrimoniale.

Una significativa sentenza di legittimità, che ho citato nel programma del mio intervento, ossia **Cass. Civ. 7 marzo 2019, n. 6598**, ha stabilito che *“i doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono (...) in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell’altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità*

del pregiudizio; venne stabilito che il risarcimento dovesse attuarsi nel rispetto del principio di integrale riparazione, in modo unico e senza duplicazioni di voci di danno; fu chiarito che i criteri di selezione del danno non patrimoniale risarcibile sono identici sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale e che la risarcibilità del danno è, in ogni caso, riconosciuta a condizione che la lesione sia grave e che il danno sia serio; vennero stabilite infine delle regole riguardanti l’accertamento del danno e la quantificazione del risarcimento.

aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale". Nell'impianto dogmatico dato dalla Cassazione si riscontrano questi elementi identificativi della nuova figura di danno non patrimoniale: **lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, gravità della offesa e serietà del pregiudizio**. La particolarità della nuova fattispecie di responsabilità aquiliana risiede nel fatto che l'illecito civile si innesta sulla violazione di obblighi coniugali già reciprocamente gravanti sugli sposi. La parte lesa non è un estraneo, è un componente del nucleo familiare già titolare di diritti e doveri normativamente stabiliti. Per aversi illecito endofamiliare al comportamento antigiuridico all'interno del nucleo familiare si deve aggiungere la lesione di un diritto costituzionalmente tutelato. Il risarcimento di questa tipologia di danno non patrimoniale non attribuisce ai coniugi una tutela maggiore rispetto ad altri soggetti giuridici, ma garantisce una parità di trattamento rispetto alle lesioni "extrafamiliari", evitando che ai coniugi "sia riservato qualcosa in meno, in termini di tutela, per il sol fatto che vengano a trovarsi calati nella trama delle relazioni familiari"³⁹.

Nell'inquadramento della fattispecie risulta centrale il requisito della gravità dell'offesa. I giudici civili insistono sul criterio della riprovevolezza del contegno del coniuge: l'elemento soggettivo è incentrato sul dolo o sulla colpa grave. L'illecito endofamiliare si risolve pertanto in una violazione grave o gravissima, generativa di danni, degli obblighi familiari.

Esposto quanto sopra sull'illecito civile endofamiliare mi sento di concludere che l'eventuale memoria integrativa al libello non può essere una memoria di occultamento di elementi idonei a ricostruire la fattispecie di illecito rilevante dal punto di vista civile. Se il processo matrimoniale canonico ha lo scopo di "fare verità" sul matrimonio, l'occultamento di aspetti rilevanti della vicenda contrasterebbe con questo scopo. Il fedele che intende fare chiarezza sul proprio matrimonio deve anche mettere in conto, assumendosene le responsabilità, le conseguenze sul piano civile delle azioni che ha posto in essere.

³⁹ L. LA BATTAGLIA, *Essere o non essere, cit.*, p. 300.

L'eventuale segretazione di taluni atti deve avvenire esclusivamente per tutelare beni superiori, quali ad esempio l'incolumità personale, la salute, la vita. Non può essere usata come ancora di salvataggio per mettere al riparo una parte attrice dalle conseguenze civili delle sue azioni. La disciplina del segreto (**can. 1598 C.I.C.**) è più che chiara e sufficiente allo scopo: nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi (*ad gravissima pericula evitanda*) può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno.

3. Il tema della moltiplicazione o proliferazione dei capi di nullità matrimoniale è così vasto che meriterebbe una conferenza a sé. Ne offro una rapidissima panoramica, dal punto di vista dell'avvocato, dal momento che il tema è stato affrontato nella relazione di Mons. Ettore Signorile.

Avendo potuto visionare, in molti anni di esperienza forense in ambito canonico, diversi atti processuali provenienti anche da tribunali diversi da quello in cui opero abitualmente, ho notato che in certi fori ecclesiastici risulta più consueto che in altri che il libello contenga l'accusa del matrimonio per diversi e molteplici capi di nullità. Nei tribunali ecclesiastici in cui ho operato, nel Nord-Ovest d'Italia, la presentazione di plurimi capi di nullità è sempre stata interpretata, dalla maggior parte dei giudici, come elemento di debolezza della causa o, quanto meno, di confusione nell'espletamento dell'attività istruttoria tesa a fare verità sul matrimonio.

In linea di principio, anche alla luce delle considerazioni che ho espresso sopra in merito alla chiarezza del linguaggio giuridico (e quindi anche della chiara identificazione della *causa petendi*) e al presupposto che chi prepara la domanda giudiziale deve avere le idee chiare su ciò che espone e su ciò che chiede, ritengo che effettivamente la proliferazione dei capi di nullità possa risultare una debolezza e portare confusione nella causa. Il libello non può essere "ad explorandum".

Riconosco di avere "abbondato" in alcune -veramente poche- occasioni, nel proporre più di uno o due capi di nullità. Ma obiettivamente, in tali casi, pur percependo che si fossero verificati fatti eclatanti e abnormi nella vicenda matrimoniale, tuttavia non riuscivo ad attribuire prevalenza all'uno o all'altro capo. Ho pertanto abbinato, in queste situazioni numericamente molto limitate, capi di simulazione a capi di incapacità; in un paio di casi ho chiesto che il capo del dolo fosse posto nel dubbio in alternativa al capo dell'errore.

L'incertezza che può insorgere più frequentemente riguarda, a mio avviso, in presenza di elementi di prova o di indizi in entrambe le direzioni, la sussistenza concomitante di un'ipotesi simulatoria con un'ipotesi di *incapacitas assumendi onera*. Anche questo tema specifico meriterebbe una relazione a sé. Richiamo però sul punto un recente studio condotto dal prof. Héctor Franceschi ed esposto al convegno di settembre 2022 organizzato dall'Associazione Canonistica Italiana⁴⁰; prendendo spunto da tale studio mi limito a sottolineare che in questi casi di dubbio sulla prevalenza di un capo sull'altro la perizia risulta comunque di ausilio anche per indagare più a fondo sulla simulazione.

Nei casi, che dovrebbero costituire l'eccezione alla regola, in cui vengono presentati diversi capi di nullità, il patrono si deve quanto meno impegnare, in un'ottica di chiarezza della domanda, a specificare se i capi vengono presentati in via cumulativa, in via alternativa o in via subordinata l'uno rispetto all'altro.

In conclusione sul punto: *petitum* e *causa petendi* devono essere chiari fin dall'inizio. Il libello, e di conseguenza la causa, non può avere una funzione esplorativa. Nei casi, che dovrebbero rappresentare un'eccezione, in cui vengano presentati più capi, deve essere data una strutturazione e una graduazione degli stessi secondo logica giuridica.

4. Si è visto sopra che l'ordinamento canonico, differenziandosi parzialmente dalla linea di tendenza espressa dagli ordinamenti civili, risulta essere più flessibile rispetto alla formazione del *thema probandum*, anche se il più recente schema del processo più breve impone di anticipare tale fase al tempo del deposito della domanda introduttiva.

L'Istruzione *Dignitas Connubii* richiede che, “per quanto possibile” (art. 117), i documenti aventi rilevanza probatoria e la lista testimoniale vengano depositati con il libello. Se vengono proposti altri mezzi di prova sarebbe opportuno, sempre secondo l'art. 117 di DC, che ciò avvenga già al momento dell'introduzione della causa, indicandosi “almeno in generale i fatti o gli elementi indiziari da cui queste [prove] siano deducibili”.

Ritengo che, nell'ottica di un'impostazione ecclesiale e istituzionale del processo, quindi veritativa per la comunità e per le parti, “le carte” vadano scoperte il prima possibile delineando fin

⁴⁰ H. FRANCESCHI, *L'evoluzione del rapporto tra simulazione e incapacità nell'esperienza dei tribunali ecclesiastici*, Relazione al Convegno ASCAI di Sanremo di settembre 2022, di prossima pubblicazione.

dalla fase introduttiva i temi di fondo. Resta salva la possibilità, persino dopo la fase istruttoria e in casi eccezionali, di apportare rimedi e correttivi (su *petitum*, *causa petendi* e *thema probandum*) per evitare una decisione ingiusta o non secondo verità, dal momento che è in discussione un bene pubblico come il Sacramento del matrimonio⁴¹.

L'argomento del *thema probandum*, da delinearsi il più rapidamente possibile nel rispetto del contraddittorio, consente di osservare – in rapporto a quanto già detto da Mons. Signorile nella sua relazione – che l'avvocato può svolgere un ruolo prezioso nella fase iniziale del processo. Il **can. 1527**, nell'inquadrare il tema delle prove, stabilisce che esse devono risultare utili per la causa e lecite. Appare chiaro che il patrono può fare molto in questo ambito, specificando per ogni prova presentata o richiesta

- la sua rilevanza o utilità ai fini del decidere
- la sua liceità.

Al fine di anticipare contestazioni dell'altra parte o del Difensore del Vincolo oppure richieste di chiarimenti da parte del Giudice, è opportuno che il patrono offra elementi di valutazione del quadro probatorio che prospetta nell'interesse del suo assistito e nell'interesse della verità. Ad esempio è utile che specifichi, nell'ambito della *notula testium*, il rapporto di ciascun teste indicato con le parti in causa e, almeno sommariamente, gli argomenti sui quali il teste è informato. In riferimento alle prove documentali è opportuno che il patrono chiarisca la provenienza dei documenti. Se non è il caso di dire alcunché sulle certificazioni rilasciate dalle autorità ecclesiastiche e statali (atto di matrimonio, certificati di residenza e stati di famiglia, ecc.), le precisazioni dovranno arrivare quanto, ad esempio, alla documentazione clinica: chiarendo cioè se essa è stata fornita spontaneamente dalla controparte, se è stata acquisita attraverso un'istanza all'ente che l'ha rilasciata, se è stata tratta da un processo civile nel quale era stata versata in atti, se era entrata nella disponibilità della parte quando ancora era in essere la convivenza matrimoniale, ecc.

In caso di documentazione clinica ancora da acquisire, occorrerà specificare se la parte già ha effettuato dei tentativi per reperire tale documentazione, se si intende domandare che sia il Tribunale Ecclesiastico a formulare la richiesta di documentazione e altre ipotesi ancora.

⁴¹ Cfr. can. 1600 C.I.C.

La trattazione di questo argomento nell'ambito del quarto punto mi consente di avanzare una proposta o, quanto meno, di abbozzare una suggestione, che potrebbe rivelarsi utile a realizzare maggiormente, anche nel processo matrimoniale canonico, un'anticipazione temporale della definizione del *thema decidendum ac probandum*.

La mia proposta, in quanto avvocato, è di usare la cosiddetta memoria integrativa al libello non certamente in funzione "nascoditiva" rispetto a dati sensibili che possono potenzialmente configurare illeciti endofamiliari, ma in funzione eminentemente integrativa del libello, al fine di chiarire:

→ il *petitum*: precisando all'occorrenza meglio i fatti, inquadrandoli dal punto di vista giuridico (ad es. se nel libello si accenna sommariamente ad una certa diagnosi clinica, nella memoria integrativa si potranno dettagliare più analiticamente i caratteri della malattia o del disturbo, con riferimenti ai referti e alla documentazione clinica prodotta);

→ la *causa petendi*: inquadrando sinteticamente il canone che si invoca, in rapporto alla fattispecie concreta (ad es. se si invoca il can. 1095 n. 2 specificando che si tratta di un difetto libertà interiore; se si invoca il can. 1101 § 2 in riferimento all'indissolubilità, specificando ad es. che si tratta verosimilmente di una esclusione condizionata);

→ il *thema probandum*: specificando se si hanno informazioni sulla possibile partecipazione della parte convenuta alla causa e a rendere l'interrogatorio; informazioni su chi sono i testi e che cosa potranno riferire; illustrando le fonti di prova che si offrono in produzione, attestandone la provenienza lecita, anticipando la necessità o meno – nella valutazione della parte e di chi la difende – di una perizia d'ufficio o della richiesta di documentazione clinica a professionisti o ad autorità sanitarie.

In altri termini la memoria integrativa, così intesa, può fornire anticipatamente quelli che il prof. Gian Paolo Montini chiama "elementi accessori" del libello, i quali, pur non essendo esigibili in modo tassativo e non comportando la reiezione del libello in caso di loro assenza, nondimeno possono "*arricchire il libello con elementi che rendono ulteriormente solida la petizione o domanda giudiziale*"⁴².

⁴² G.P. MONTINI, *De Iudicio contentioso ordinario – De processibus matrimonialibus*, II. Pars dynamica, editio quarta, ed. Pontifica Università Gregoriana, Roma, 2015, p. 18.

La memoria integrativa, di taglio più tecnico-giuridico rispetto al libello e opera del patrono, deve essere a mio avviso portata a conoscenza del Difensore del Vincolo e del Patrono della controparte già nella fase iniziale del processo e non soltanto al momento della pubblicazione degli atti, per rendere effettivo ed efficace il contraddittorio.

CONCLUSIONI

La tendenza dei sistemi processuali contemporanei è di anticipare quanto prima possibile la *disclosure*, la rivelazione completa, delle posizioni giuridiche delle parti, in fatto, in diritto e nelle prospettazioni probatorie. Il giudice, alla prima udienza o addirittura ancor prima, deve avere sotto gli occhi tutte le componenti del *thema decidendum ac probandum*. Il processo matrimoniale canonico, per come è regolato a livello normativo, possiede già ora dei validi strumenti in questa direzione. L'efficace linea di tendenza potrebbe essere valorizzata attraverso una maggiore completezza del libello e attraverso un uso intelligente della memoria integrativa.

La memoria integrativa va usata, secondo la mia opinione, per completare e arricchire il quadro dei dettagli su *petitum, causa petendi e thema probandum*, non per nascondere alla parte convenuta aspetti essenziali della causa, perché ciò può avvenire solo con le cautele e con i presupposti previsti dal can. 1598 C.I.C.

La causa di nullità, nel rispetto della dignità delle persone, deve cercare la verità, anche se essa talvolta “brucia” come una ferita che deve ancora guarire e che può provocare delle conseguenze sul piano civile. Al riguardo ha detto molto bene quest'oggi l'Ecc.mo Patriarca di Venezia nel saluto iniziale all'avvio di questa inaugurazione: “*il Sacramento è una realtà, non un concetto*”.

Il processo canonico è un percorso che deve essere inserito in una vita di fede. È un processo che deve migliorare questa vita, senza nascondimenti e senza scorciatoie. Benedetto XVI, grande papa e grande teologo capace di sintesi e di chiarezza, ha scritto nel suo libro postumo che “*la fede non è un'idea, ma la vita*”⁴³.

Grazie.

⁴³ BENEDETTO XVI, *Che cos'è il Cristianesimo*, ed. Mondadori, Milano, 2023, p. 85-95.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

Attività svolta nell'anno 2022

1. PRIMA ISTANZA

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| Pendenti inizio anno | 465 | | |
| Introdotte nel 2022 | 141 | | |
| Esaminate | 606 | | |
| <i>Terminate nel processo ordinario</i> | 237 | <i>di cui con sentenza affermativa</i> | 215 |
| | | <i>con sentenza negativa</i> | 18 |
| | | <i>archivate</i> | 4 |
| <i>Terminate nel processo breve</i> | 4 | <i>di cui con sentenza affermativa</i> | 4 |
| | | <i>con rinvio a esame ordinario</i> | 0 |
| | | <i>archivate</i> | 0 |
| Terminate, totale | 241 | <i>di cui con sentenza affermativa</i> | 219 |
| | | <i>con sentenza negativa</i> | 18 |
| | | <i>archivate</i> | 4 |
| Rimaste pendenti | 365 | <i>di cui presentate nell'anno 2019</i> | 38 |
| | | <i>nell'anno 2020</i> | 67 |
| | | <i>nell'anno 2021</i> | 114 |

2. SECONDA ISTANZA

| | | | |
|----------------------------|----------|---|---|
| Pendenti inizio anno | 5 | | |
| Introdotte nel 2022 | 3 | <i>di cui affermative in primo grado</i> | 2 |
| | | <i>negative in primo grado</i> | 1 |
| Esaminate | 8 | <i>di cui rinviate a processo ordinario</i> | 0 |
| Terminate | 2 | <i>di cui con decreto di conferma</i> | 0 |
| | | <i>con sentenza affermativa</i> | 1 |
| | | <i>con sentenza negativa</i> | 1 |
| | | <i>archivate</i> | 0 |
| Rimaste pendenti | 6 | <i>di cui da esaminare</i> | 2 |
| | | <i>negative in primo grado</i> | 2 |
| | | <i>a processo ordinario</i> | 2 |

3. PRIMO GRADO - Movimento cause

| Anno | Pendenti inizio | Introdotte | Esaminate | Terminate | Sbilancio finite - | Pendenti fine anno |
|------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 2022 | 465 | 141 | 606 | 241 | (100) | 365 |
| 2021 | 512 | 161 | 673 | 208 | (47) | 465 |
| 2020 | 546 | 152 | 698 | 186 | (34) | 512 |

4. PRIMO GRADO ORDINARIO - Forme di conclusione

| Anno | Totale terminate | Sentenze | | | Archiviazioni | | | | | Terminate % pro nullità |
|------|------------------|-------------|----------|-----------|---------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | Affermative | Negative | Totale S. | Rinuncia | Perenzione | Morte | Reiezione | Totale A. | |
| 2022 | 237 | 215 | 18 | 233 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 90,7 |
| 2021 | 202 | 180 | 16 | 196 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 89,1 |
| 2020 | 179 | 164 | 13 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 91,6 |

4b. PRIMO GRADO BREVE – Forme di conclusione

| Anno | Totale terminate | Sentenze | | | Archiviazioni | | | | | Terminate % pro nullità |
|------|------------------|-------------|----------|-----------|---------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | Affermative | Negative | Totale S. | Rinuncia | Perenzione | Morte | Reiezione | Totale A. | |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2020 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |

4. PRIMO GRADO – Forme di Conclusione in totale

| Anno | Totale terminate | Sentenze | | | Archiviazioni | | | | | Terminate % pro nullità |
|------|------------------|-------------|----------|-----------|---------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | Affermative | Negative | Totale S. | Rinuncia | Perenzione | Morte | Reiezione | Totale A. | |
| 2022 | 241 | 219 | 18 | 237 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 90,9 |
| 2021 | 208 | 186 | 16 | 202 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 89,4 |
| 2020 | 186 | 171 | 13 | 184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 91,9 |

5. PRIMO GRADO – Capi di nullità introdotti

| capo nullità | 2022 | Incidenza % sul totale | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.2) | 152 | 43,7 | 157 | 144 | 179 | 198 |
| incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimoni (can. 1095 n.3) | 119 | 34,2 | 140 | 130 | 152 | 176 |
| esclusione della prole (can. 1101 §2) | 36 | 10,3 | 35 | 39 | 60 | 62 |
| esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 §2) | 23 | 6,6 | 38 | 53 | 53 | 66 |
| esclusione della fedeltà (can. 1101 §2) | 5 | 1,4 | 8 | 7 | 8 | 17 |
| simulazione totale (can. 1101 §2) | 5 | 1,4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098) | 4 | 1,1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| difetto di forma canonica (can. 1108) | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| esclusione del <i>bonum coniugum</i> (can. 1101 §2) | 1 | 0,3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| esclusione della sacramentalità (can. 1101 §2) | 1 | 0,3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| timore (can. 1103) | 1 | 0,3 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| condizione (can. 1102 §1) | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2) | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Totale | 348 | | 392 | 388 | 474 | 550 |

6. PRIMO GRADO

– Esito dei capi di nullità esaminati nel 2022 nelle cause terminate

| capo nullità | Capi decisi in totale | Risposta affermativa | Risposta negativa | % affermativo di ogni capo |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| grave difetto di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2) | 207 | 156 | 51 | 75,4 |
| incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3) | 185 | 122 | 63 | 65,9 |
| esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 §2) | 67 | 48 | 19 | 71,6 |
| esclusione della prole (can. 1101 §2) | 60 | 41 | 19 | 68,3 |
| esclusione della fedeltà (can. 1101 §2) | 11 | 8 | 3 | 72,7 |
| timore (can. 1103) | 10 | 5 | 5 | 50,0 |
| esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 §2) | 7 | 2 | 5 | 28,6 |
| dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098) | 4 | 2 | 2 | 50,0 |
| esclusione della sacramentalità (can. 1101 §2) | 3 | 1 | 2 | 33,3 |
| condizione (can. 1102 §1) | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
| simulazione totale (can. 1101 §2) | 2 | 0 | 2 | 0,0 |
| errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2) | 1 | 0 | 1 | 0,0 |
| Totale | 559 | 386 | 173 | |

8. PRIMO GRADO - Dati su patrocinio, tassazione, posizione parte convenuta
(241 cause terminate)

| <u>PARTE ATTRICE</u> | | <u>Patrono</u> | | | | Esenzione tasse parte attrice | |
|----------------------|------|----------------|-----------|---------|------------|-------------------------------|----------|
| Donna | Uomo | no | d'ufficio | stabile | di fiducia | Totale | Parziale |
| 140 | 101 | 4 | 74 | 52 | 163 | 40 | 8 |

| <u>PARTE CONVENUTA</u> | | <u>Patrono</u> | | | | Esenzione tasse parte convenuta | |
|------------------------|------|----------------|-----------|---------|------------|---------------------------------|----------|
| Donna | Uomo | no | d'ufficio | stabile | di fiducia | Totale | Parziale |
| 101 | 140 | 215 | 3 | 1 | 23 | 3 | 1 |

Posizione tenuta dalla parte convenuta nel processo

| Posizione processuale | N. |
|------------------------------------|------------|
| Accetta | 76 |
| Non accetta | 39 |
| Giustizia tribunale | 65 |
| Non risponde | 40 |
| Disponibile a riconciliazione | 0 |
| posizioni processuali non definite | 21 |
| Totale | 241 |

Assente / Irreperibile

| | |
|---------------|-----------|
| Assente | 72 |
| Irreperibile | 3 |
| Totale | 75 |

9. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte

| Diocesi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADRIA-ROVIGO | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 |
| BELLUNO-FELTRE | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| CHIOGGIA | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| GORIZIA | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| PADOVA | 22 | 27 | 30 | 34 | 38 |
| TRENTO | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 |
| TREVISO | 24 | 23 | 11 | 33 | 39 |
| TRIESTE | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| UDINE | 5 | 9 | 12 | 17 | 7 |
| VENEZIA | 5 | 4 | 11 | 5 | 14 |
| VERONA | 39 | 40 | 25 | 46 | 46 |
| VICENZA | 9 | 17 | 23 | 18 | 31 |
| VITTORIO VENETO | 8 | 5 | 8 | 9 | 14 |
| Totale | 141 | 161 | 152 | 206 | 236 |

9b. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi domicilio parte attrice)

| Diocesi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADRIA-ROVIGO | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 |
| BELLUNO-FELTRE | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| CHIOGGIA | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| GORIZIA | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| PADOVA | 22 | 26 | 32 | 34 | 34 |
| TRENTO | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 |
| TREVISO | 24 | 23 | 11 | 30 | 44 |
| TRIESTE | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 |
| UDINE | 5 | 9 | 12 | 12 | 4 |
| VENEZIA | 4 | 4 | 11 | 5 | 12 |
| VERONA | 37 | 37 | 24 | 43 | 46 |
| VICENZA | 9 | 17 | 22 | 17 | 27 |
| VITTORIO VENETO | 8 | 5 | 8 | 10 | 17 |
| altre diocesi | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Totale | 141 | 161 | 152 | 206 | 236 |

9c. PRIMO GRADO – Diocesi
– Cause introdotte (Diocesi domicilio parte convenuta)

| Diocesi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADRIA-ROVIGO | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 |
| BELLUNO-FELTRE | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| CHIOGGIA | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| GORIZIA | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| PADOVA | 20 | 21 | 27 | 31 | 33 |
| TRENTO | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| TREVISO | 20 | 20 | 22 | 30 | 33 |
| TRIESTE | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| UDINE | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 |
| VENEZIA | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| VERONA | 34 | 37 | 21 | 34 | 36 |
| VICENZA | 9 | 16 | 18 | 15 | 26 |
| VITTORIO VENETO | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 |
| altre diocesi | 16 | 15 | 15 | 36 | 36 |
| Totale | 141 | 161 | 152 | 206 | 236 |

9d. PRIMO GRADO – Diocesi
– Cause introdotte (Diocesi celebrazione matrimonio)

| Diocesi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADRIA-ROVIGO | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 |
| BELLUNO-FELTRE | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| CHIOGGIA | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| GORIZIA | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| PADOVA | 19 | 16 | 27 | 30 | 33 |
| TRENTO | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| TREVISO | 18 | 20 | 10 | 20 | 27 |
| TRIESTE | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| UDINE | 4 | 9 | 12 | 11 | 7 |
| VENEZIA | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| VERONA | 35 | 36 | 24 | 34 | 41 |
| VICENZA | 10 | 17 | 19 | 17 | 28 |
| VITTORIO VENETO | 5 | 7 | 10 | 8 | 21 |
| altre diocesi | 22 | 17 | 16 | 37 | 25 |
| Totale | 141 | 161 | 152 | 206 | 236 |

10. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate

| Diocesi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADRIA-ROVIGO | 12 | 10 | 9 | 16 | 8 |
| BELLUNO-FELTRE | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| CHIOGGIA | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| GORIZIA | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| PADOVA | 50 | 42 | 35 | 42 | 27 |
| TRENTO | 10 | 11 | 6 | 10 | 5 |
| TREVISO | 32 | 25 | 30 | 25 | 27 |
| TRIESTE | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| UDINE | 5 | 10 | 6 | 16 | 12 |
| VENEZIA | 10 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| VERONA | 46 | 54 | 31 | 30 | 28 |
| VICENZA | 30 | 22 | 25 | 18 | 25 |
| VITTORIO VENETO | 16 | 5 | 10 | 3 | 8 |
| Totale | 241 | 208 | 186 | 192 | 186 |

10b. PRIMO GRADO – Diocesi - Cause terminate (Diocesi domicilio parte attrice)

| Diocesi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADRIA-ROVIGO | 13 | 10 | 9 | 18 | 6 |
| BELLUNO-FELTRE | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| CHIOGGIA | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| GORIZIA | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| PADOVA | 51 | 37 | 32 | 33 | 25 |
| TRENTO | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 |
| TREVISO | 27 | 28 | 30 | 27 | 24 |
| TRIESTE | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| UDINE | 6 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| VENEZIA | 15 | 7 | 6 | 8 | 14 |
| VERONA | 47 | 48 | 28 | 28 | 28 |
| VICENZA | 28 | 22 | 23 | 19 | 27 |
| VITTORIO VENETO | 16 | 8 | 15 | 7 | 10 |
| altre diocesi | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| Totale | 241 | 208 | 186 | 192 | 186 |

10c. PRIMO GRADO – Diocesi
- Cause terminate (Diocesi domicilio parte convenuta)

| Diocesi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADRIA-ROVIGO | 8 | 8 | 9 | 14 | 7 |
| BELLUNO-FELTRE | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| CHIOGGIA | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| GORIZIA | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| PADOVA | 43 | 38 | 29 | 35 | 24 |
| TRENTO | 8 | 9 | 4 | 10 | 4 |
| TREVISO | 38 | 23 | 29 | 25 | 25 |
| TRIESTE | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| UDINE | 4 | 7 | 5 | 14 | 12 |
| VENEZIA | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| VERONA | 35 | 48 | 23 | 23 | 20 |
| VICENZA | 27 | 16 | 20 | 19 | 25 |
| VITTORIO VENETO | 13 | 5 | 10 | 3 | 6 |
| altre diocesi | 35 | 30 | 27 | 22 | 25 |
| Totale | 241 | 208 | 186 | 192 | 186 |

10d. PRIMO GRADO – Diocesi
- Cause terminate (Diocesi celebrazione matrimonio)

| Diocesi | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADRIA-ROVIGO | 10 | 7 | 9 | 15 | 6 |
| BELLUNO-FELTRE | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| CHIOGGIA | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 |
| GORIZIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| PADOVA | 42 | 35 | 28 | 38 | 22 |
| TRENTO | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 |
| TREVISO | 24 | 14 | 26 | 22 | 25 |
| TRIESTE | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| UDINE | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 |
| VENEZIA | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| VERONA | 41 | 46 | 25 | 27 | 23 |
| VICENZA | 31 | 20 | 22 | 16 | 26 |
| VITTORIO VENETO | 19 | 8 | 15 | 6 | 7 |
| altre diocesi | 28 | 25 | 21 | 14 | 25 |
| Totale | 241 | 208 | 186 | 192 | 186 |

11. PRIMO GRADO – Diocesi – Esito delle cause esaminate per l'anno 2022

| Diocesi | Esaminate | Terminate | Terminate | | | Restano da esaminare |
|---------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | Affermative | Negative | Archivate | |
| ADRIA-ROVIGO | 18 | 12 | 11 | 1 | 0 | 6 |
| BELLUNO-FELTRE | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| BOLZANO-BRESSANONE | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| CHIOGGIA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| CONCORDIA-PORDENONE | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| GORIZIA | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| PADOVA | 95 | 50 | 43 | 7 | 0 | 45 |
| TRENTO | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| TREVISO | 91 | 32 | 29 | 3 | 0 | 59 |
| TRIESTE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| UDINE | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 |
| VENEZIA | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| VERONA | 133 | 46 | 43 | 2 | 1 | 87 |
| VICENZA | 59 | 30 | 30 | 0 | 0 | 29 |
| VITTORIO VENETO | 36 | 16 | 14 | 2 | 0 | 20 |
| Totale | 606 | 241 | 219 | 18 | 4 | 365 |

CAUSE DI APPELLO

Anno 2022, dati analitici e comparativi

12. SECONDO GRADO - Movimento cause

| Anno | Pendenti | di cui Neg. | | | Rinviate a | | Pendenti | di cui a | |
|------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--|
| | inizio anno | Introdotte | in 1° grado | Esaminate | proc. ord. | Terminate | fine anno | proc. ord. | |
| 2022 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| 2021 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 2020 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | |

13. SECONDO GRADO – Forme di conclusione

| Anno | Totale termin. | Decreto di conferma | Sentenze | | | Archiviazioni | | | | | Terminate % pro nullità |
|------|----------------|---------------------|----------|------|-----------|---------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | Aff. | Neg. | Totale S. | Rinuncia | Perenzione | Morte | Reiezione | Totale A. | |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2020 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 |

14. SECONDO GRADO

– Esito dei capi di nullità nelle cause terminate nel 2022

| Capo nullità | Capi decisi in totale | Risposta affermativa | Risposta negativa | % affermativo di ogni capo |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § | 3 | 2 | 1 | 66,7 |